SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1997.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/S, 740/A-1, 740/T, 740/U e dei modelli aggiuntivi 740/A e 740/B, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e per il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del modello 740/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del modello 740/R concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, da presentare nell'anno 1997.

97A1192

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1997.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/M, 570/N, 750/P, 750/R, 750/S, 750/U concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 750/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1997 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1997.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 760, 760/A, 760/A1, 760/M, 760/N, 760/P, 760/R, 760/S, 760/V, 760/Z, 760-*bis*, 760-*bis*/A, 760-*bis*/B, 760-*bis*/C, 760-*bis*/D, 760-*bis*/E, 760-*bis*/E-1, 760-*bis*/F, 760-*bis*/G, 760-*bis*/H, 760-*bis*/I, 760-*bis*/L, 760-*bis*/O, 760-*bis*/P, 760-*bis*/R, 760-*bis*/S, 760-*bis*/U, 760-*bis*/V, 760-*bis*/Z concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché dei modelli 760/K e 760-*bis*/K concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760-*bis*/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, dei modelli 760/T e 760-*bis*/T concernenti l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1997 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1997.

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A-*bis*, 770/A-1, 770/A-2, 770/A-3, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-*bis*, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770/U, il modello aggiuntivo del quadro L, il modello aggiuntivo dei quadri N, P, Q, R, S, T, e il modello 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1997 da parte dei sostituti di imposta.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1997.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1996 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1996, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

Da 97A1193 a 97A1196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1996, n. 701.

Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nell'adunanza generale del 17 luglio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del presente provvedimento inviata con nota del 1° agosto 1996, protocollo n. 179362;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Esecuzione di spese

1. La carta di credito è uno strumento per il pagamento delle spese di cui al successivo comma 2, eseguite sul territorio nazionale ed all'estero, dai soggetti indicati dall'articolo 2.

2. L'utilizzazione della carta di credito, nei limiti delle assegnazioni allo scopo disposte e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di assunzione di impegni, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese relative a:

a) beni, lavori e servizi in economia disciplinati da speciali regolamenti ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

b) rappresentanza delle amministrazioni in Italia ed all'estero;

c) organizzazione e partecipazione a seminari ed a convegni;

d) trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale abilitato all'uso della carta di credito in occasione di missioni;

e) espletamento di servizi per le esigenze di campagna, di bordo e di volo per le unità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

f) esercizio di funzioni di giustizia, di emergenza affidate a strutture della protezione civile, di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

3. Il provvedimento di autorizzazione ad effettuare la missione in Italia ed all'estero e quello autorizzante l'uso della carta di credito devono essere comunicati, anche con messaggi informatici, all'ufficio competente per la liquidazione delle spese.

Art. 2.

I soggetti abilitati

1. Titolari della carta di credito possono essere i soggetti incaricati dell'indirizzo politico-amministrativo e degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonché magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato, i dirigenti generali ed equiparati, nonché i dirigenti ed i funzionari delle amministrazioni civili e militari dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono, altresì, abilitati ad utilizzare sistemi automatizzati in dotazione agli automezzi di servizio per il pagamento dei pedaggi autostradali.

3. Rientra nella competenza del dirigente generale preposto alla direzione di strutture organizzative, incluse quelle militari, l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, revoca, sospensione o limitazione d'uso della carta di credito e delle tessere di transito o dei supporti informatici per i pedaggi autostradali assentito ai dirigenti nonché ai funzionari titolari di poteri di spesa o che svolgano, anche occasionalmente, la propria attività lavorativa fuori dalla sede di servizio per ispezioni, controlli, verifiche ed altri compiti istituzionali.

Art. 3.

Gradualità di utilizzo della carta di credito

1. La carta di credito per il primo anno decorrente dalla data di sottoscrizione degli atti negoziali stipulati ai sensi della convenzione generale di cui al successivo articolo 5, comma 2, è utilizzata per le spese di cui alla lettera *d)* del precedente articolo 1, comma 2.

2. L'uso delle tessere e dei supporti informatici per il pagamento dei transiti autostradali è consentito dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione presso gli organi di controllo degli atti negoziali stipulati ai sensi della convenzione generale di cui al successivo articolo 5, comma 3.

Art. 4.

Spese per il rilascio e l'utilizzo della carta di credito, delle tessere e dei supporti informatici per i transiti autostradali

1. Le spese per il rilascio e l'utilizzo delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate:

a) ai capitoli delle spese destinate al funzionamento degli uffici, quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a), b), c)*;

b) ai capitoli delle spese di missione effettuate dal personale dipendente sul territorio nazionale ed all'estero, quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*.

2. Le spese per il rilascio e l'utilizzo delle tessere di transito ed il canone d'uso dei supporti informatici per il pagamento dei pedaggi autostradali, sono imputati ai capitoli di cui al comma 1, lettera *b)*.

Art. 5.

Competenza del Provveditorato generale dello Stato

1. Il Provveditorato generale dello Stato ha competenza a stipulare, ai sensi dell'articolo 1, comma 51, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le convenzioni generali di cui ai successivi commi 2 e 3 alle quali le singole amministrazioni devono attenersi per la stipula dei contratti interessanti i rispettivi settori.

2. La convenzione concernente le carte di credito deve, comunque, indicare:

a) la durata della convenzione;

b) l'eventuale costo per il rilascio, per l'utilizzo e per il rinnovo della carta di credito;

c) il periodo di validità della carta di credito;

d) la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine di regolazione delle situazioni debitorie;

e) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione;

f) le modalità di regolazione dell'estratto conto periodico;

g) la responsabilità del titolare della carta di credito anche per l'uso non autorizzato della stessa;

h) la determinazione di eventuali soglie massime di spesa.

3. La convenzione generale concernente le condizioni di fornitura e di utilizzazione dei sistemi automatici di pagamento differito dei pedaggi autostradali, deve indicare:

a) la durata della convenzione;

b) il costo per il rilascio delle tessere a pagamento differito e per l'uso dei supporti informatici;

c) i sistemi automatici in uso;

d) le modalità di fatturazione perché venga assicurata anche la correlazione tra il codice identificativo dell'utente ed i corrispettivi dovuti;

e) la periodicità dell'invio delle fatture e le modalità di regolazione delle stesse;

f) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione dei supporti magnetici o informatici.

Art. 6.

Uso della carta di credito, delle tessere e dei supporti informatici per i transiti autostradali

1. La consegna della carta di credito al titolare e la restituzione della stessa deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal dirigente generale o dal dirigente all'uopo delegato e dal titolare stesso.

2. Il titolare della carta di credito deve far pervenire, entro il 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, all'ufficio competente per la liquidazione, apposito riepilogo corredato della prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese le ricevute rilasciate dai fornitori di beni e/o servizi attestanti l'utilizzo della carta stessa.

3. Il titolare è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia ed il buon uso della carta di credito ed è personalmente responsabile secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile.

4. Il titolare in caso di smarrimento o di sottrazione della carta di credito, è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente emittente, anche a mezzo telefono, alla competente autorità di pubblica sicurezza ed all'amministrazione che ne ha disposto l'uso, secondo le prescrizioni contenute nella convenzione.

5. Le prescrizioni contenute nei commi precedenti si estendono all'uso delle tessere di transito e dei supporti informatici installati a bordo delle autovetture di servizio per il pagamento differito dei pedaggi autostradali.

6. A corredo del libretto di macchina di cui all'articolo 11 del regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, deve essere posto il verbale di consegna delle tessere e dei supporti informatici per i transiti autostradali redatto in conformità delle modalità stabilite nel comma 1 del presente articolo.

Art. 7.

Gestione e rendicontazione della spesa

1. A favore del dirigente generale o del dirigente all'uopo delegato, competente della gestione amministrativo-contabile delle carte di credito e dei supporti magnetici o informatici per il pagamento differito dei pedaggi autostradali, sono emessi ordini di accreditamento, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio, da estinguersi con quietanza di entrata di contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. Gli ordinativi di pagamento, anche informatici, tratti sulla contabilità speciale di cui al comma 1, sono emessi, di regola a cadenza mensile, entro i limiti degli accreditamenti concessi, a favore delle società emittenti le carte di credito ovvero delle società affidatarie del servizio autostradale.

3. I titolari delle contabilità speciali rendono il conto delle spese sostenute a valere sulle aperture di credito ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 9, commi 5 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 8.

Estensione dell'uso delle carte di credito e dei supporti magnetici o informatici autostradali

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono avvalersi delle procedure di pagamento previste dal presente regolamento.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1997
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 86

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— I commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 dell'art. 1 della 28 dicembre 1995, n. 549, così recitano:

«47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa è ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.

48. L'utilizzo della carta di credito è altresì ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero.

49. È altresì consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facoltà per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti nonché di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi.

50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della modalità di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonché le procedure per la rendicontazione ed il controllo.

51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi:

a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale può autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro;

c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettera *b)* possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in regime di contabilità speciale.

52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti del comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti dal comma 48.

53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1923.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno 1924 - supplemento.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, reca: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenze di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Nota all'art. 1:

L'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, così recita:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tale caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 7.200.000 [importo aggiornato ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422]».

Nota all'art. 5:

— L'art. 1, comma 51, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così recita: «Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi:

b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro;».

Nota all'art. 6:

— L'art. 11 del regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, così recita:

«Art. 11. — Per il controllo dei percorsi, ad eccezione delle automobili concesse alle autorità di cui al comma *a)* del precedente art. 2 e dei consumi, ciascun autoveicolo di proprietà dello Stato è munito di un libretto di macchina del tipo analogo a quello adottato per gli autoveicoli militari.

Da tale libretto devono risultare le caratteristiche dell'autoveicolo, il nome e cognome del conduttore, i percorsi compiuti giornalmente e i prelevamenti delle materie di consumo e delle gomme e le varie spese incontrate pel mantenimento dell'automobile.

Della regolare tenuta del libretto è responsabile il funzionario preposto al servizio».

Note all'art. 7:

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, così recita:

«Art. 10 *(Contabilità speciali).* — Il versamento di fondi del bilancio dello Stato sulle contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entità dei relativi finanziamenti.

2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilità speciale stabilisce la durata massima della contabilità stessa. Il decreto è comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione.

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilità speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno.

4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilità speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalità previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilità di cui al comma 3.

5. Le contabilità speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 18 maggio 1923, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte d'ufficio a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del Tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale».

— L'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, così recita:

«Art. 60. — Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla Ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8, dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83».

— L'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, così recita:

«Art. 61. — Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

— L'art. 9, commi 5 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, così recitano:

«5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali, alla competenza è determinata con riferimento alla sede dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo».

«8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge non vengono presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio provvede ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza è inviata al competente procuratore della Corte dei conti ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato, ovvero del capo della competente sezione di tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilità amministrativa connessa all'effettuazione a carico dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o del conto».

Note all'art. 8:

— L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così recita: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

— L'art. 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così recita: «53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo».

97G0048

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati per le operazioni di potenziamento del sistema informativo e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:

pubblico registro automobilistico di Nuoro in data 4 ottobre 1995 per esigenze tecniche sopravvenute per il funzionamento del sistema LSX;

pubblico registro automobilistico di Genova in data 20 ottobre 1995 (dalle ore 10 alle ore 11,45) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

pubblico registro automobilistico di Alessandria in data 10 novembre 1995 per la ricorrenza della festività del Santo Patrono;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

pubblico registro automobilistico di Nuoro in data 4 ottobre 1995;

pubblico registro automobilistico di Genova in data 20 ottobre 1995;

pubblico registro automobilistico di Alessandria in data 10 novembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1995

Il direttore generale: ROXAS

97A1088

DECRETO 6 febbraio 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Lombardia ha comunicato il mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari in data 20 gennaio 1997 per l'adesione del personale allo sciopero regionale indetto dalle OO.SS., e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Dcreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato come segue:

In data 20 gennaio 1997:

uffici del registro di: Orzinuovi, Verolanuova, Castiglione delle Stiviere, Legnano, Chiari, Gardone Val Trompia, Salò, Como, Cantù, Cremona, Soresina, Crema, Abbiategrasso, Desio, Magenta, Rho, Sondrio, Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Erba, primo atti privati di Milano, bollo di Milano, successioni di Milano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A1121

DECRETO 6 febbraio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio IVA di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per il Lazio ha comunicato l'irregolare funzionamento del secondo ufficio IVA di Roma in data 31 dicembre 1996 (dalle ore 11 alle ore 14) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del secondo ufficio IVA di Roma è accertato in data 31 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A1122

DECRETO 10 febbraio 1997.

Accertamento del cambio delle valute estere per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante: «Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto l'art. 4, comma 6, della suindicata legge il quale prevede che viene annualmente stabilito con decreto del Ministro delle finanze il controvalore in lire degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 della stessa legge 4 agosto 1990, n. 227;

Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, con cui è stato abolito il fixing delle valute e definito un cambio alternativo di riferimento;

Considerata la necessità di provvedere altresì all'accertamento del cambio delle altre valute non previste dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312;

Acquisita la comunicazione dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale comunicazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il controvalore in lire degli importi in valuta, rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, per l'anno 1996 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.542,968
E.C.U.	»	1.932,657
Marco tedesco	»	1.026,254
Franco francese	»	301,755
Lira sterlina	»	2.408,123
Fiorino olandese	»	915,893

Franco belga	Lit.	49,868
Peseta spagnola	»	12,192
Corona danese	»	266,247
Lira irlandese	»	2.468,978
Dracma greca	»	6,411
Escudo portoghese	»	10,007
Dollaro canadese	»	1.131,444
Yen giapponese	»	14,204
Franco svizzero	»	1.250,938
Scellino austriaco	»	144,870
Corona norvegese	»	238,987
Corona svedese	»	230,087
Marco finlandese	»	336,168
Dollaro australiano	»	1.207,542

Art. 2.

1. Il controvalore delle altre valute estere non previste dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevanti con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, per l'anno 1996 è accertato come segue:

Afganistan: Afgani	Lit.	0,324
Albania: Lek	»	15,163
Algeria: Dinaro algerino	»	28,280
Angola: Readjust Kwanza	»	0,069
Antille olandesi: A/Guilder	»	861,971
Arabia saudita: Riyal saudita	»	411,850
Argentina: Peso Argentina	»	1.543,078
Aruba: Fiorino Aruba	»	861,971
Azerbaigian: Manat	»	0,355
Bahamas: Dollaro Bahama	»	1.542,928
Bahrain: Dinaro Bahrain	»	4.092,213
Bangladesh: Taka	»	36,677
Barbados: Dollaro Barbados	»	767,130
Belize: Dollaro Belize	»	771,464
Bermude: Dollaro Bermude	»	1.542,928
Bhutan: Rupia Bhutan	Lit.	43,578
Bielorussia: Rublo Bielorussia	»	0,098
Birmania: Kyat	»	262,506
Bolivia: Boliviano	»	303,772
Botswana: Pula	»	469,076
Brasile: Real	»	1.532,129
Brunei: Dollaro Brunei	»	1.094,017
Bulgaria: Lev	»	12,070
Burundi: Franco Burundi	»	5,994
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,670
Capo Verde: Escudo Capo Verde	»	18,594
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	571,404
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.846,820
Cile: Peso cileno	»	3,437
Cina: Renmimbi	»	185,562
Cipro: Lira cipriota	»	3.308.082
Colombia: Peso colombiano	»	1,495
Comore Isole: Franco Comore	»	4,022
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	3,016
Corea del Nord: Won Nord	»	717,577
Corea del Sud: Won Sud	»	1,921
Costa Rica: Colon Costa Rica	»	7,446
Croazia: Kuna Croazia	»	283,869
Cuba: Peso cubano	»	1.348,974
Dominicana: Peso dominicano	»	111,546
Ecuador: Sucre	»	0,493
Egitto: Lira egiziana	»	453,533

Paese / Valuta		
El Salvador:		
Colon salvadoregno	Lit.	176,341
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	420,211
Estonia:		
Corona Estonia	»	128,102
Etiopia:		
Birr	»	249,520
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.409,585
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.099,493
Filippine:		
Peso filippino	»	58,857
Gambia:		
Dalasi	»	155,169
Ghana:		
Cedi	»	0,943
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	43,224
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.409,840
Gibuti Repubblica:		
Franco Gibuti	»	9,189
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.176,010
Guatemala:		
Quetzal	»	252,919
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,082
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,545
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,087
Haiti:		
Gourde	»	98,579
Honduras:		
Lempira	»	134,919
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	199,467
India:		
Rupia indiana	»	43,575
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,662
Iran:		
Rial iraniano	»	0,514
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	4.962,340
Islanda:		
Corona islandese	»	23,153
Israele:		
Shekel	»	483,021
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	Lit.	311,239
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	22,779
Kenya:		
Scellino keniota	»	27,047
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.146,530
Laos:		
New Kip	»	1,676
Lesotho:		
Maluti	»	361,397
Lettonia-Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.796,643
Libano:		
Lira libanese	»	0,982
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.542,791
Libia:		
Dinaro libico	»	4.339,779
Lituania:		
Lita Lituania	»	385,494
Macao:		
Pataca	»	193,095
Macedonia:		
Dinaro	»	38,776
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,398
Malawi:		
Kwacha	»	100,685
Malaysia:		
Ringgit	»	613,270
Maldive:		
Rufiya	»	131,078
Malta:		
Lira maltese	»	4.275,524
Marocco:		
Dirham Marocco	»	177,676
Mauritania:		
Ouguiya	»	11,214
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	78,591
Messico:		
Peso messicano	»	203,133
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	335,255
Mongolia:		
Tugrik	»	3,308
Mozambico:		
Metical	»	0,142
Nepal:		
Rupia nepalese	»	27,173
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	183,362

Nigeria:		
Naira	Lit.	70,126
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.062,197
Oman:		
Rial Oman	»	4.007,407
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	43,013
Panama:		
Balboa	»	1.542,791
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.170,160
Paraguay:		
Guarani	»	0,758
Perù:		
New Sol	»	633,778
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	16,591
Polonia:		
Zloty	»	573,317
Qatar:		
Riyal Qatar	»	423,916
Repubblica Ceca:		
Corona ceca	»	56,949
Repubblica Slovacca:		
Corona slovacca	»	50,331
Romania:		
Leu	»	0,503
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,302
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	6,233
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	434,556
Sant'Elena:		
Lira S. Elena	»	2.409,840
São Tomè:		
Dobra	»	0,721
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	308,728
Sierra Leone:		
Leone	»	1,806
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.093,997
Siria:		
Lira siriana	»	36,770
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	11,409
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,588
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	27,939
Sud Africa:		
Rand	»	361,398
Sudan:		
Dinaro sudanese	Lit.	14,248
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,757
Swaziland:		
Lilangeni	»	361,397
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	56,607
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,664
Thailandia:		
Baht	»	60,725
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.256,518
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	263,454
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.585,355
Turchia:		
Lira turca	»	0,019
Ucraina:		
Hryvnia	»	835,519
Uganda:		
New scellino	»	1,479
Ungheria:		
Forint ungherese	»	10,153
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	195,184
Vanuatu:		
Vatu	»	13,842
Venezuela:		
Bolivar	»	3,918
Vietnam:		
Dong	»	0,140
Western Samoa:		
Taia	»	627,440
Yemen Repubblica:		
Rial	»	13,098
Zaire:		
New Zaire	»	0,065
Zambia:		
Kwacha	»	1,279
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	154,593

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

97A1147

DECRETO 10 febbraio 1997.

Coefficienti di adeguamento del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni sociali, azioni e quote rappresentative del capitale o del patrimonio nonché di altre analoghe partecipazioni ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che stabilisce i criteri di determinazione dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, in forza del quale, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)* del citato testo unico delle imposte sui redditi, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni sociali, delle azioni, delle quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbliazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella del medesimi valori rilevati nell'anno in cui e avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, il Ministro delle finanze rende noti, con proprio decreto, i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo di imposta precedente;

Vista la comunicazione con la quale l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica ha reso noti i predetti coefficienti di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, conseguite nel periodo di imposta 1996, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base dei coefficienti indicati nella tabella allegata al presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

Anno di acquisto	Coefficiente	Anno di acquisto	Coefficiente
1996	1,0000	1970	12,4190
1995	1,0390	1969	13,0504
1994	1,0946	1968	13,4168
1993	1,1377	1967	13,5878
1992	1,1855	1966	13,8596
1991	1,2496	1965	14,1370
1990	1,3297	1964	14,7511
1989	1,4108	1963	15,6258
1988	1,5041	1962	16,8003
1987	1,5786	1961	17,6571
1986	1,6515	1960	18,1733
1985	1,7522	1959	18,6559
1984	1,9029	1958	18,5778
1983	2,1042	1957	19,4679
1982	2,4196	1956	19,8439
1981	2,8151	1955	20,8313
1980	3,3415	1954	21,4160
1979	4,0481	1953	21,9918
1978	4,6852	1952	22,4200
1977	5,2684	1951	23,3725
1976	6,2219	1950	25,6427
1975	7,2498	1949	25,2984
1974	8,4945	1948	25,6692
1973	10,1462	1947	27,1785
1972	11,1984		
1971	11,8276		

97A1146

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Temi - fra magistrati - ufficiali in s.p.e. e funzionari statali di ruolo», in Siena.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI SIENA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, che così dispone: «le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica»;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visto che l'ultimo bilancio approvato e depositato presso la cancelleria del tribunale di Siena da parte della cooperativa edilizia «Temi - fra magistrati - ufficiali in s.p.e. e funzionari statali di ruolo», con sede in Siena, via Casato di Sotto, n. 23, è riferito all'anno 1984;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, effettuata in data 21 giugno 1996, nei confronti della società cooperativa sopracitata e quanto espresso nel giudizio conclusivo del verbale stesso;

Considerato che non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Temi - fra magistrati - ufficiali in s.p.e. e funzionari statali di ruolo», con sede in Siena, via Casato di Sotto, n. 23, costituita con rogito notaio dott. Roberto Nappi, in data 15 dicembre 1954, repertorio n. 2707, B.U.S.C. n. 413/48764, senza ricorso alla nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 1° febbraio 1997

Il direttore: ANTONUCCI

97A1125

DECRETO 1° febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Ginestra», in Siena.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI SIENA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, che così dispone: «le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica»;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visto che l'ultimo bilancio approvato e depositato presso la cancelleria del tribunale di Siena da parte della cooperativa edilizia «La Ginestra», con sede in Siena, via Costa Incrociata, n. 12, è riferito all'anno 1985;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, effettuata in data 19 aprile 1996, nei confronti della società cooperativa sopracitata e quanto espresso nel giudizio conclusivo del verbale stesso;

Considerato che non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «La Ginestra», con sede in Siena, via Costa Incrociata, n. 12, costituita con rogito notaio dott. Alberto Bartalini Bigi, in data 28 maggio 1973, repertorio n. 19780, B.U.S.C. n. 700/126510, senza ricorso alla nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 1° febbraio 1997

Il direttore: ANTONUCCI

97A1126

DECRETO 1° febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Mea», in Chianciano Terme.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI SIENA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, che così dispone: «le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica»;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visto che l'ultimo bilancio approvato e depositato presso la cancelleria del tribunale di Montepulciano da parte della cooperativa edilizia «Domus Mea», con sede in Chianciano Terme, via Volta, n. 12, è riferito all'anno 1983;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, effettuata in data 22 aprile 1996, nei confronti della società cooperativa sopracitata e quanto espresso nel giudizio conclusivo del verbale stesso;

Considerato che non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Mea», con sede in Chianciano Terme, via A. Volta, n. 12, costituita con rogito notaio dott. Emilio Vincenti, in data 20 dicembre 1971, repertorio n. 32913, B.U.S.C. n. 642/119246, senza ricorso alla nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 1° febbraio 1997

Il direttore: ANTONUCCI

97A1127

DECRETO 5 febbraio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie sono sciolte, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Società cooperativa edilizia a r.l. «Civita», con sede sociale in Atripalda (Avellino), costituita il 1° febbraio 1972 per rogito notaio Giuseppe Corona, repertorio n. 3004, registro società n. 1656 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 790/138976);

2) Società cooperativa edilizia a r.l. «La Base», con sede sociale in Ariano Irpino (Avellino), costituita il 22 dicembre 1975 per rogito notaio Lucia Maria Maiorino, repertorio n. 770, registro società n. 214 del tribunale di Ariano Irpino (Avellino) (B.U.S.C. n. 912/144720);

3) Società cooperativa edilizia a r.l. «Coop. Edilizia Irpinia Case Gruppo XIII», con sede sociale in Avellino, costituita il 3 maggio 1976 per rogito notaio Angelo Gorruso, repertorio n. 24525, registro società n. 1847 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 925/145479);

4) Società cooperativa edilizia a r.l. «Il Miraggio», con sede sociale in Torre Le Nocelle (Avellino), costituita il 26 ottobre 1978 per rogito notaio Piacentino Forziati, repertorio n. 1268, registro società n. 2278 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1090/162642);

5) Società cooperativa edilizia a r.l. «Quarto Stato», con sede sociale in Ariano Irpino (Avellino), costituita il 6 dicembre 1978 per rogito notaio Lucia Maria Maiorino, repertorio n. 4968, registro società n. 275 del tribunale di Ariano Irpino (Avellino) (B.U.S.C. n. 1109/163527);

6) Società cooperativa edilizia a r.l. «Primavera», con sede sociale in Chiusano S. Domenico (Avellino), costituita il 20 marzo 1978 per rogito notaio Carlo Iaccarino, repertorio n. 32036, registro società n. 2247 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1112/163754);

7) Società cooperativa edilizia a r.l. «Vega», con sede sociale in Avellino, costituita il 6 dicembre 1978 per rogito notaio Carlo Trifuoggi, repertorio n. 6691, registro società n. 2328 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1121/164633);

8) Società cooperativa edilizia a r.l. «Orchidea Selvaggia», con sede sociale in Avellino, costituita il 6 dicembre 1978 per rogito notaio Vincenzo Giordano, repertorio n. 12356, registro società n. 2335 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1124/164843);

9) Società cooperativa edilizia a r.l. «S. Stefano», con sede sociale in Montoro Inferiore (Avellino), frazione Misciano, costituita il 1° agosto 1981 per rogito notaio Carlo Trifuoggi, repertorio n. 12433, registro società n. 2898 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1319/186056);

10) Società cooperativa edilizia a r.l. «Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose ed altri», con sede sociale in Rotondi (Avellino), costituita il 1° settembre 1983 per rogito notaio Felice Cerni, repertorio n. 34595, registro società n. 3118 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1484/202625);

11) Società cooperativa edilizia a r.l. «Edilfamiglia», con sede sociale in Cervinara (Avellino), costituita il 2 febbraio 1984 per rogito notaio Felice Cerni, repertorio n. 35061, registro società n. 3657 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1516/206517);

12) Società cooperativa edilizia a r.l. «La Stella», con sede sociale in Monteforte Irpino (Avellino), costituita il 28 dicembre 1984 per rogito notaio Massimo Des Loges, repertorio n. 27496, registro società n. 3943 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1533/209273);

13) Società cooperativa edilizia a r.l. «La Nuova Irpinia», con sede sociale in Avellino, costituita il 22 giugno 1985 per rogito notaio Carlo Trifuoggi, repertorio n. 20186, registro società n. 4095 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1551/212860);

14) Società cooperativa edilizia a r.l. «Casabella», con sede sociale in Flumeri (Avellino), costituita il 13 gennaio 1990 per rogito notaio Antonio De Feo, repertorio n. 60521, registro società n. 1033 del tribunale di Ariano Irpino (Avellino) (B.U.S.C. n. 1824/244506).

Avellino, 5 febbraio 1997

Il direttore: GIORDANO

97A1124

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 8 gennaio 1997.

Determinazione delle discipline da attivare presso la Scuola archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione per il triennio 1997-99.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 8, comma 4, della legge n. 118 del 16 marzo 1987;

Visto l'art. 12, comma 1, della precitata legge;

Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola archeologica italiana di Atene in data 24 ottobre 1996;

Tenuti presenti l'art. 7 dello statuto della Scuola archeologica italiana di Atene approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 1988 e la vacanza al 1° gennaio 1997 delle discipline in elenco;

Decreta:

Art. 1.

Le discipline da attivare presso la scuola archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione di cui all'art. 2, comma *b)*, della legge n. 118 del 16 marzo 1987 per il triennio 1997-99 sono le seguenti:

1) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

2) archeologia e antichità greche-egee;

3) numismatica greca e romana;

4) storia dell'architettura antica;

5) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

6) teoria e tecnica del restauro archiettonico.

Art. 2.

I professori di ruolo di prima fascia possono presentare domanda per l'insegnamento delle suddette discipline corredate dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento al comitato di settore per i Beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i trenta giorni successivi il comitato di settore per i beni archeologici formulerà terne per ciascuna disciplina fra i professori che abbiano presentato domanda, entro le quali il direttore della Scuola proporrà la nomina dei docenti.

L'incarico sarà disposto dal Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed avrà durata triennale.

Roma, 8 gennaio 1997

Il Ministro
per i Beni culturali e ambientali
VELTRONI

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 34

97A1145

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Individuazione degli interventi relativi alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali ammesse a finanziamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, nei limiti di impegno stabiliti dalla norma stessa e con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione, nelle aree depresse, di grandi opere infrastrutturali che vengano approvate da questo Comitato, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le amministrazioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che destina 600 miliardi, a valere sui mutui come sopra attivabili, al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali, alla metanizzazione e rimette a questo Comitato il riparto tra le tipologie in questione;

Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1996, con la quale questo Comitato, nel ripartire i 600 miliardi sopra citati, ha destinato 200 miliardi alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali, demandando al Ministro competente di fornire indicazioni sulle opere da finanziare e prevedendo la sottoposizione delle indicazioni stesse a questo Comitato su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il citato Ministro;

Vista la nota n. 2658 del Ministro dei lavori pubblici in data 24 ottobre 1996;

Visto il regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio delle Comunità europee che individua le aree depresse del territorio nazionale rientranti negli obiettivi 1, 2 e 5b;

Considerato che il Ministro dei lavori pubblici ha comunicato che gli interventi sono stati proposti nel rispetto degli ambiti territoriali degli obiettivi comunitari di cui sopra, specificando che, peraltro, molte province, anche ricomprese nelle aree dell'obiettivo 1, non hanno fornito le indicazioni richieste e sono rimaste quindi escluse dal riparto;

Considerato che in sede di ulteriori approfondimenti istruttori è stato stralciato un intervento, in quanto non ricadente in localizzazione inclusa in detti ambiti;

Considerato che il Ministro dei lavori pubblici ha sottolineato di voler privilegiare il completamento di programmi già avviati — proponendo in tale contesto interventi solo in parte realizzati ai sensi, rispettivamente, delle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 11 marzo 1988, n. 67, interventi non finanziati a carico di quest'ultima legge per carenza di disponibilità ed interventi connessi ad esigenze sopravvenute — e considerato altresì che il suddetto Ministro ha esplicitato le seguenti priorità:

interventi volti all'eliminazione di tratti stradali particolarmente pericolosi e comunque finalizzati alla tutela della pubblica incolumità;

interventi su tratti a più intenso traffico viario;

salvaguardia del patrimonio stradale per la tutela paesaggistica ed ambientale sul territorio;

interventi su tratte a servizio di bacini ad alta densità demografica;

potenziamento di strade provinciali in aree non servite da viabilità alternativa o di collegamento;

predisposizione di opere destinate alla realizzazione di impianti di distribuzione a rete e servizi;

Considerato che il Ministro dei lavori pubblici ha inoltre dichiarato che tutti gli interventi, come sopra individuati, sono immediatamente cantierabili, precisando di aver svolto una complessa istruttoria anche al fine di accertare la sussistenza di tale requisito;

Preso atto che il Ministro in questione ha altresì fatto presente che i progetti proposti non esauriscono l'intera disponibilità, riservandosi di sottoporre, non appena terminata la relativa istruttoria, a questo Comitato altri progetti fino concorrenza dell'importo di 200 mld.;

Preso atto che, con nota n. 2783 del 19 novembre 1996, il Ministero dei LL.PP. ha comunicato che è stata nel frattempo completata positivamente l'istruttoria relativa ad altri interventi già individuati nella citata nota del 24 ottobre 1996 ed ha rappresentato l'opportunità di sostituire un intervento relativo a Venezia, avente carattere di particolare urgenza e quindi già altrimenti finanziato, con altro intervento di pari costo;

Preso atto che, con nota n. 2810 del 21 novembre 1996, il suddetto Ministero ha altresì prospettato la sostituzione di un intervento relativo alla provincia di Potenza, la cui attuazione è bloccata da una sentenza del TAR competente che ha sospeso i lavori sull'arteria di cui detto intervento rappresenta il completamento;

Ritenuto di condividere l'impostazione seguita ai fini della formulazione della richiamata proposta;

Tenuto conto che questo Comitato, nella delibera sopra menzionata, si era riservato di individuare, in sede di approvazione delle opere rientranti nelle tre diverse tipologie di intervento ammesse a finanziamento ed in relazione all'urgenza delle iniziative previste, il limite di impegno su cui far gravare l'onere relativo;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla quale del pari in seduta viene acquisita l'intesa del Sottosegretario ai lavori pubblici, che conferma esplicitamente le indicazioni di cui alle note sopra citate;

Delibera:

1. È approvato l'elenco allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante, e concernente gli interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali da finanziare con parte dell'importo di 200 miliardi riservati a tale tipologia con la delibera dell'8 maggio 1996, meglio specificata in premessa.

Il Ministro dei lavori pubblici formulerà, non appena possibile, le ulteriori indicazioni per l'utilizzo della quota residua del suddetto importo.

2. Qualora l'ente beneficiario non provveda alla consegna dei lavori entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, dell'avvenuta ammissione a finanziamento dell'intervento, il suddetto Ministero proporrà a questo Comitato la revoca del finanziamento e la successiva assegnazione ad altri interventi che rispondano ai medesimi requisiti.

3. Eventuali economie che si verifichino in fase di appalto e/o realizzazione dei lavori potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della stessa provincia per il finanziamento di perizie suppletive e per il finanziamento di ulteriori lotti, funzionali ad interventi finanziati ai sensi della presente delibera.

4. L'onere relativo all'attuazione degli interventi inclusi nell'elenco di cui al punto 1 viene imputato sulle risorse derivanti dai mutui contratti, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, a valere sul limite di impegno relativo al 1996.

5. Il Ministro dei lavori pubblici riferirà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a questo Comitato sullo stato di attuazione della presente delibera, sino alla completa realizzazione del relativo programma.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 24

ALLEGATO

ABRUZZO

CHIETI

1) Costruzione ponte sul fiume Avello - L. 2.900.000.000.
2) S.p. Trignina 2° lotto - sistemazione - L. 600.000.000.
Totale L. 3.500.000.000.

L'AQUILA

1) S.p. 102 «di Campofelice» - riqualificazione e riordino generale - L. 595.000.000.

2) S.p. 117 «di Mastroiacovo» - riqualificazione e sistemazione generale (tratto dal km 1+700 al km 2+510 e relativa diramazione) - L. 483.000.000.

3) S.p. 12 «Frentana» (tratti alterni) per km 1+500 e s.p. 55 «di Pescocostanzo» (tratti alterni) per km 2+000, rifacimento di manti preesistenti - L. 184.000.000.

4) S.p. 105 «di Monte Gabbia» - allargamento e sistemazione generale nel tratto dell'innesto con la s.p. 30 «di Cascina» all'abitato di Gabbia della lunghezza di km 5+730 - L. 900.000.000.

5) S.p. Capistrello - Pescocanale - Canistro - allargamento e rettifica planimetrica della lunghezza di km 4+800 - L. 998.000.000.

Totale L. 3.160.000.000.

PESCARA

1) Sistemazione straordinaria della rete viaria provinciale «Eliminazione punti neri» - L. 3.500.000.000.

TERAMO

1) A2) Completamento della strada Val Fino - Val Vomano - tratto Val Fino - SS 81. Lotto funzionale dalla sez. 172 alla sez. 199 ricadente nel territorio del comune di Cermignano - L. 3.300.000.000.

Totale L. 3.300.000.000.

BASILICATA

MATERA

1) S.p. 209 - ricostruzione dell'opera 15 e regimazione idraulica 5° tronco - L. 420.000.000.

2) S.p. Nova Siri - s.s. 104 - ripresa pavimentazione tratto fra località San Megale e abitato di Nova Siri - L. 318.000.000.

3) S.p. Pomarico - Baracche - rifacimento di tratti saltuari fortemente dissestati del piano viabile - L. 195.000.000.

4) S.p. ex s.s. 176 da Miglionico allo scalo di Ferrandina - ripristino piano viabile - L. 297.000.000.

5) S.p. Calciano - Inalveamento acque tra le opere 38 e 39 - L. 357.000.000.

6) S.p. 154 - 1° tronco - tratto da Tursi a Cozzo di Penne - pavimentazione bituminosa - L. 1.310.000.000.

Totale L. 2.897.000.000.

POTENZA

1) S.p. «Ginestra - Barile» - ammodernamento ed adeguamento fonzionale - L. 2.500.000.000.

2) S.p. 110 «Piano del Cerro» - lavori di riqualificazione funzionale dell'intera arteria - L.1.000.000.000.

Totale L. 3.500.000.000.

TOTALE L. 6.397.000.000.

CALABRIA

CATANZARO

1) S.p. Siano - Cava - Sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria - L. 1.456.000.000.

2) Completamento della strada Cafarda - Piani di Moio - L 1.500.000.000.

Totale L. 2.956.000.000.

COSENZA

1) Callara - Colle Ascione - Sistemazione e ammodernamento L. 1.500.000.000.

2) Torremezzo Nord - Amantea - Lavori di sistemazione dissesto franoso, rafforzamento pavimentazione e di opere d'arte - L. 1.500.000.000.

Totale L. 3.000.000.000.

CROTONE

1) S.p. Pallagorio - Zinga - ammodernamento e straordinaria manutenzione L. 1.500.000.000.

2) S.p. Zinga - Casabona - Cannolo - ammodernamento e straordinaria manutenzione - fornitura e posa in opera di barriere stradali (guard-rail) - L. 1.000.000.000.

3) S.p. Carfizzi - Cirò Marina - colmatura buche, fornitura e posa in opera di barriere stradali (guard-rail) - L. 800.000.000.

Totale L. 3.300.000.000.

REGGIO CALABRIA

1) S.p. Spirito Santo - Cannavò - sistemazione ed ammodernamento - L. 345.000.000.

2) S.p. Saracinello - Oliveto - Valanidi - Trunca - sistemazione ed ammodernamento - L. 690.000.000.

3) S.p. s.s. 18 - Solano Inf. - Solano Sup. - s.s. 183 - sistemazione ed ammodernamento - L. 1.797.000.000.

4) S.p. bibio Orsì - Orsì inf. - sistemazione ed ammodernamento - L. 396.000.000.

Totale L. 3.228.000.000.

VIBO VALENTIA

1) S.p. s.s. 110 Monterosso - Lavori di ricostruzione fossi Chiuselle e Cucuraci - L. 1.300.000.000.

2) S.p. «S. Nicola da Crissa - Monterosso» - Lavori di ricostruzione ponte fiume Angitola - L. 2.000.000.000.

Totale L. 3.300.000.000.

Totale L. 15.784.000.000.

CAMPANIA

AVELLINO

1) S.p. 10 tratto laterificio verso Savignano - Lavori di manutenzione e risanamento - L. 430.000.000.

2) S.p. 11 abitato di Villanova per km 2+500 verso Tre Torri - Lavori di manutenzione e risanamento - L. 495.000.000.

3) S.p. 36 tratto di variante s.s. 303 verso Grottaminarda e tratto di variante del centro urbano con innesto dalla s.s. 90 - Lavori di manutenzione e risanamento - L. 495.000.000.

4) S.p. 91 - s.s. 91 - Calabritto - Lavori di manutenzione straordinaria - L. 275.000.000.

5) S.p. 19 dalla s.s. 7 allo Scalo - Lavori di manutenzione e risanamento - L. 363.000.000.

6) S.p. 54 - tratto s.s. 90 - Innesto Con.le Faito e Ponte Bagnaturo - Lavori di mauntenzione e risanamento - L. 495.000.000.

7) S.p. 239 - 207 Forino - Castello - Celsi - Lavori di manutenzione e risanamento - L. 487.000.000.

8) S.p. 204 Montemiletto - Torre le Nocelle - Lavori di manutenzione straordinaria - L. 374.000.000.

Totale L. 3.414.000.000.

BENEVENTO

1) S.p. Sannitica - Lavori di riqualificazione ed ammodernamento - L. 2.050.000.000.

2) S.p. ex Nazionale (Calvese) - Lavori di riqualificazione ed ammodernamento - L. 499.000.000.

3) S.p. Peschiera - Lavori di riqualificazione ed ammodernamento - L. 496.000.000.

4) S.p. Morcone - Cuffiano - Bebiana - Sistemazione tratto in frana abitato di Cuffiana - L. 300.000.000.

Totale L. 3.345.000.000.

CASERTA

1) S.p. Aeronova km 10+000 - manutenzione straordinaria - L. 250.000.000.

2) S.p. Vaticali - Castelvolturno km 8+500 - Manutenzione straordinaria - L. 300.000.000.

3) S.p. Villanova - Cesarano km 3+000 - Manutenzione straordinaria - L. 250.000.000.

4) s.s. 6 Rocchetta e Croce km 9+300 - Manutenzione straordinaria - L. 300.000.000.

5) S.p. via della Dune km 8+800 - Manutenzione straordinaria - L. 300.000.000.

6) S.p. Pietrapagliuca km 8+500 - Manutenzione straordinaria - L. 250.000.000.

7) Aversa - Quagliano (ex Alleati) km 5+400 - Manutenzione straordinaria - L. 250.000.000.

8) Cir.ne di Casaluce km 0+800 - Manutenzione straordinaria - L. 150.000.000.

9) Aversa - Cesa km 2+300 - Manutenzione straordinaria - L. 200.000.000.

10) Cir.ne di Marcianise km 6+000 - Manutenzione straordinaria - L. 350.000.000.

11) Nola 1° e 2° tratto km 7+000 - Manutenzione straordinaria - L. 150.000.000.

12) Ficucella km 4+000 - Manutenzione straordinaria - L. 150.000.000.

13) Colle Puoti km 2+200 - Manutenzione straordinaria - L. 150.000.000.

Totale L. 3.050.000.000.

NAPOLI

1) Riqualificazione strade gruppo S. Maria a Cubito - L. 700.000.000.

2) S.p. Brusciano - Somma - Costruzione marciapiedi, sistemazione delle pluviali e del capostrada - L. 700.000.000.

3) S.p. Vignariello in Somma Vesuviana e s.p. Mariglianella - Miuli - Costruzione fogna nel tratto di strada compreso tra le due provinciali - L. 800.000.000.

4) S.p. Madonna dell'Arco - Paciano: tratto Madonna dell'Arco loc. Spadaro - Manutenzione straordinaria - L. 1.190.000.000.

Totale L. 3.390.000.000.

SALERNO

1) Variante alla s.s. 18 Prignano - Gilento - L. 3.100.000.000.

Totale L. 3.100.000.000.

TOTALE L. 16.299.000.000.

EMILIA ROMAGNA

FERRARA

1) S.p. da Italba a Massenzatica - Sistemazione piano viabile - L. 450.000.000.

Totale L. 450.000.000.

FORLÌ

1) S.p. 52 «Villafranca - S. Giorgio» - Sistemazione ed ammodernamento - L. 1.800.000.000.

2) S.p. 137 «Tiberina» ed s.p. 138 «Savio» - Adeguamento barriere di sicurezza su ponti e viadotti - L. 1.000.000.000.

Totale L. 2.800.000.000.

PARMA

1) S.p. 39 della Val Sporzana - Risezionamento e consolidamento del Ponte di Calestano - L. 1.000.000.000.

2) S.p. 30 di Pellegrino e s.p. 109 di Fondo Valle Stirone - Sistemazione generale del piano stradale (completamento) - L. 700.000.000.

3) S.p. 66 di Compiano - Variante della Carpana - L. 1.000.000.000.

Totale L. 2.700.000.000.

REGGIO EMILIA

1) S.p. 45 Fabbrico - Bettolino - Tratto Bettolino Ponte dei Quattro Formaggi - Lavori di ampliamento, rifacimento - 2° stralcio - L. 720.000.000.

Totale L. 720.000.000.

TOTALE L. 6.670.000.000.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

PORDENONE

1) S.p. «di Castelnovo» - Ampliamento e sistemazione tra la ferrovia e l'abitato di Ampiano (Comune di Pinzano al Tagliamento) - L. 338.000.000.

2) S.p. «di Campone» - Sistemazione generale - Realizzazione di barriere di protezione - L. 100.000.000.

3) S.p. «della Val D'Arzino» - tratto montano - Interventi di salvaguardia dalla caduta massi - 1° stralcio - L. 204.000.000.

4) Area montana e pedemontana - rifacimento delle pavimentazioni bitumate lungo la rete stradale provinciale - L. 750.000.000.

5) S.p. «di Montereale» - Impianto di pubblica illuminazione - Galleria a monte dell'abitato di Montereale - L. 200.000.000.

6) S.p. «della Val Cosa» - Completamento variante all'abitato di Travesio - tratto comprendente il sottopasso FF.S.S. - L. 84.000.000.

Totale L. 1.676.000.000.

UDINE

1) 1° lotto: s.p. della Val d'Arzino - s.p. di Invillino - s.p. del Lumici - s.p. della Val Pontaiba - s.p. della Zoncolan - s.p. della Val d'Incaroio. Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione.

2) 2° lotto: s.p. di Colloredo di M.A. - s.p. della Val Raccolana - s.p. del Passo Pramollo. Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione.

3) 3° lotto: s.p. di Attimis - s.p. Glemonense - s.p. del Gornappo - s.p. di Campeglio - s.s. di Fraelacco - s.p. del Collio - s.p. del Natisone - s.p. della Val Alberone - s.p. di Monternas - s.p. della Val Cosizza - s.p. della Val Erbezzo. Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione.

4) 4° lotto: s.p. Campo Formiolo - s.p. Sedegliano - s.p. del Medio Friuli. Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione.

5) 5° lotto: s.p. del Varmo - s.p. di Latisana - s.p. di Belgrado - s.p. Ungarica - s.p. Ponte di Madrisio - s.p. dello Stella - s.p. di Paludo Fraida del Coop. Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione.

6) 6° lotto: s.p. Ungarica - s.p. del Paradiso - s.p. del Torsa - s.p. Maranese. Lavori di manutenzione e riqualificazione.

Totale L. 2.970.000.000.

TOTALE L. 4.646.000.000.

LAZIO

FROSINONE

1) S.p. Aquino - Pontecorvo - Manutenzione straordinaria, riqualificazionee rifacimento segnaletica - L. 700.000.000.

2) S.p. Giuliano di Roma - Villa S. Stefano - Ampliamento raccordo, manutenzione straordinaria, riqualificazione - L. 390.000.000.

3) S.p. Falvaterra - Pastena - Manutenzione straordinaria, riqualificazione, rifacimento segnaletica - L. 800.000.000.

4) S.p. accesso a Patrica - Lavori di sistemazione con interventi riguardanti opere di contenimento, sicurezza, protezione, regimentazione idraulica e bonifica tratti di capostrada - L. 1.340.000.000.

Totale L. 3.230.000.000.

LATINA

1) S.p. Itri - Sperlonga - Completamento ed adeguamento - L. 600.000.000.

2) S.p. Ardea - Fontana dei Papi - Lavori di adeguamento - L. 2.550.000.000.

Totale L. 3.150.000.000.

RIETI

1) Sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale, verticale e barriere di protezione delle strade prov.li - L. 1.503.000.000.

2) Fornitura e posa in opera di rete parasassi e barriera paramassi lungo le strade prov.li - L. 1.496.000.000.

Totale L. 2.999.000.000.

ROMA

1) S.p. Guidonia - Mentana - Rifacimento manto stradale dal km 1+400 al km 11+200 (lotto 5°); s.p. Molette di Mentana - Sistemazione e pavimentazione dal km 2+000 al km 3+700 (completamento) - L. 2.000.000.000.

2) S.p. Gerano - Rocca S. Stefano - Sistemazione dal km 3+200 al km 8+400; s.p. Sambuci - Cerreto - Sistemazione piano viabile da Sambuci a Cerreto (bivio); s.p. Sambuci - Ciliano - Sistemazione piano viabile dal km 4+100 al km 7+100 - L. 1.500.000.000.

Totale L. 3.500.000.000.

TOTALE L. 12.879.000.000.

LIGURIA

IMPERIA

1) S.p. 14 di Aquila D'Arroscia - Sistemazione della sede stradale con rifacimento del profilo viabile - L. 190.000.000.

2) S.p. 19 Case Castellaro S. Bernardo di Conio - Sistemazione della sede stradale con rifacimento del profilo viabile - L. 60.000.000.

3) S.p. 61 Perinaldo San Romolo - Sistemazione della sede stradale con rifacimento del profilo viabile - L. 119.000.000.

4) S.p. 69 Pigna - Gonta - La Colla - Caporosso - Sistemazione della sede stradale con rifacimento del profilo viabile - L. 119.000.000.

5) Ss.pp. Imperia - Piani - Dolceolo, 40 di Vasia e 24 Borgomaro - Colle D'Oggia - Sistemazione della sede stradale con rifacimento del profilo viabile - L. 241.500.000.

6) S.p. 51 di Castellaro e 65 Molini di Triora - Pigna - Sistemazione della sede stradale con rifacimento del profilo viabile - L. 241.500.000.

7) S.p. 31 Sarolo - Olivastri - Consolidamento del ponte sito al km 0 + 100 - L. 470.000.000.

Totale 1.441.000.000.

LA SPEZIA

1) S.p. di Arcola - Variante al centro abitato - lotto 2° - L. 3.200.000.000.

Totale L. 3.200.000.000.

SAVONA

1) S.p. 2 «Albisola - Ellera - Stella - S. Giovanni» - Ripristino pavimentazione stradale dal km 5+000 al km 11+200 - L. 105.000.000.

2) S.p. 30 «Varazze - Casanova - Alpicella - Stella S. Martino» - Posa di barriere di protezione a tratti saltuari dal km 4+500 al km 15+500 - L. 140.000.000.

3) S.p. 31 «Urbe - Piampaludo - La Carta» - Ripristino pavimentazione stradale tratti saltuari dal km 0+000 al km 11+800 - L. 130.000.000.

4) S.p. 41 «Pontinvrea - Montenotte Sup.» - Ripristino del piano viabile tratti saltuari dal km 0+000 al km 9+000 - L. 150.000.000.

5) S.p. 49 «Sassello - Urbe» - Ripristino piano viabile tratti vari dal km 0 + 000 al km 1+285 - L. 175.000.000.

6) S.p. 50 «Pontinvrea - Mioglia» - Ripristino pavimentazione stradale tratti vari dal km 0+000 al km 7+500 - L. 150.000.000.

7) S.p. 53 «Urbe - Martina - Acqua bianca» - Ripristino pavimentazione e barriere di protezione dal km 0+000 al km 5+730 - L. 140.000.000.

8) S.p. 5 «Altare - Mallare» - Ricostruzione muro di controripa a difesa della falda montana al km 0+800 - L. 190.000.000.

9) S.p. n. 25 «Loano - Boissano - Toirano» - Risoluzione movimento franoso e sistemazione opere accessorie sede stradale al km 4+000 in località Querce - L. 150.000.000.

10) S.p. «Finale Le Manie - Voze - Spatorno» - Rifacimento muri di sostegno località Pineta e Monte di Pia dal km 0+700 al km 13+000 - L. 200.000.000.

11) S.p. 12 «Savona - Altare» - Costruzione di variante per l'eliminazione di strettoia al km 5+000 presso l'abitato di Santuario - L. 1.200.000.000.

12) S.p. 16 «di Osiglia» - Ripristino pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 18+000 - L. 180.000.000.

Totale L. 2.910.000.000.

TOTALE L. 7.551.000.000.

LOMBARDIA

BERGAMO

1) Posa in opera delle berriere di sicurezza - 1° lotto - L. 600.000.000.

2) Posa in opera delle barriere di sicurezza - 2° lotto - L. 800.000.000.

3) Ss.pp. varie - Ricostruzione muri di sostegno e controriva, consolidamento dei cigli stradali e protezione delle scarpate finalizzati alla tutela della pubblica incolumità - L. 1.250.000.000.

Totale L. 2.650.000.000.

VARESE

1) S.p. 17 Daverio «Varese - Azzate - Crosio - Vergiate» - Costruzione rotatoria - L. 300.000.000.

Totale L. 300.000.000.

TOTALE L. 2.950,000.000.

MARCHE

ANCONA

1) Ss.pp. Di Genga dal km 15+000 al km 21+035; Di Genga (tronco ponte Goro/s.s. 360) km 1+513 - Straordinaria manutenzione, sistemazione e riqualiticazione - L. 764.000.000.

2) S.p. Di Genga dal km 0+000 al km 15+000 - Straordinaria manutenzione, sistemazione e riqualificazione - L. 1.406.000.000.

3) S.p. Senigallia - Albacina - Lavori di straordinaria manutenzione e riqualificazione mediante rifacimento del manto di usura dal km 39+000 al km 58+400 - L. 1.220.000.000.

Totale L. 3.390.000.000.

ASCOLI PICENO

1) S.p. 91 Valmenocchia - Sistemazione piano viabile deteriorato e realizzazione di cordoli e zanelle - L. 800.000.000.

2) S.p. 58 Montevarmine - Sistemazione del piano viabile bitumato da Carassai fino all'incrocio s.p. Montecubbianese - L. 400.000.000.

3) S.p. 103 Montelparo - Valdaso - Trattamento di impermeabilizzazione dal bivio s.s. Valdaso - Bivio Monterinaldo - Bivio Comunale Crocifisso - Montelparo - Bivio s.p. Fonte del Latte - L. 250.000.000.

4) S.s. 59 Monte Vidon Combatte - Sistemazione carreggiata stradale - L. 140.000.000.

5) S.p. 136 Ferretti - Sistemazione piano viabile deteriorato - L. 350.000.000.

6) S.p. 153 Tre Camini - Sistemazione piano viabile deteriorato e realizzazione di cordoli e zanelle - L. 300.000.000.

7) S.p. 76 San Marco - Sistemazione carreggiata stradale - L. 300.000.000.

8) S.p. 110 Val D'Indaco - Sistemazione carreggiata stradale e depolverizzazione - L. 300.000.000.

Totale L. 2.840.000.000.

MACERATA

1) Installazione reti paramassi lungo tratti di strade provinciali comprese nei circoli 2-5-6-7-9-10 - L. 550.000.000.

2) Installazione barriere di protezione lungo tratti di strade provinciali comprese nei circoli 1-2-3-4-5-6-9-10-11-12 - L. 450.000.000.

Totale L. 1.000.000.000.

TOTALE L. 7.230.000.000.

MOLISE

CAMPOBASSO

1) S.p. 45 «Trivento - F.V. Trigno» - Completamento della strada di collegamento - L. 2.830.000.000.

2) Completamento costruzione della strada «Trivento - Agro di Campobasso» - Tronco di collegamento abitati di Pietracupa e Fossalto - L. 520.000.000.

Totale L. 3.350.000.000.

ISERNIA

1) S.p. Bagnolese tratto da Bagnoli confine Prov. CB - ponti 9-10-11-12-18-22; s.p. di Capracotta - ponti 1 e 48; s.p. Carovillense 1° tratto da Carovilli a Cerreto - ponte 1; s.p. di Castelverrino - ponte 34; s.p. di Castel S. Vincenzo - ponte 9; s.p. dir. Montesangrina - ponte 4; s.p. di Frosolone da San Pietro in Valle verso Casalciprano - ponte 17; s.p. Frosolone - Sessano - ponti 6-7-8-9; s.p. Istonio - Sangrina da Guado

Liscia alla Colonnetta - ponti 34-73 e 74; s.p. Montesangrina tratto da Vastogirardi allo scalo ferroviario di San Pietro Avellana - ponti 20-51 e 52; s.p. Montesangrina tratto da bivio Secolare a Guado Liscia - ponte 29; s.p. di San Mariano Casabona - ponte 5; s.p. Trignina da Carovilli a Pescolancianto - ponte 13 - Lavori di ricostruzione - L. 3.000.000.000.

Totale L. 3.000.000.000.

TOTALE L. 6.350.000.000.

PIEMONTE

ASTI

1) S.p. 25 «di Valle Bormida» - Protezione da caduta massi in località denominata «Rocche di Zavatto» - L. 2.460.000.000.

2) S.p. 121 «Montapone - Valle Baglione» - Manutenzione straordinaria mediante rifacimento del piano viabile dal km 0+100 al km 1+800 - L. 530.000.000.

Totale L. 2.990.000.000.

CUNEO

1) S.p. 329 - Tronco Aimoni - s.s. 28 - Formazione di innesto sulla s.s. 28 presso l'abitato di Ormea - L. 386.000.000.

2) S.p. 35 Torre Mondovì - Bivio Montaldo, alla progr.va km 2+750 - Consolidamento zona franosa - L. 400.000.000.

3) S.p. 26 di Valle Po, diramazione di Oncino. Costruzione banchettoni còn consolidamento muri e scarpate - L. 400.000.000.

4) S.p. 37 Pianfei - Villanova - Fabrosa - Soprana - Sistemazione con consolidamento del corpo stradale nel tronco Pianfei - Villanova M.vì - L. 803.000.000.

5) S.p. 34 - Sistemazione plano - altimetria del tratto stradale nel concentrico di Mombasiglio - L. 900.000.000.

Totale L. 2.889.000.000.

NOVARA

1) S.p. Ghemme - Cavaglio - Suno - Consolidamento del ponte sul torrente Agogna - L. 500.000.000.

Totale L. 500.000.000.

VERCELLI

1) S.p. di Valle «Mastallone - Consolidamento pareti rocciose finalizzato alla tutela della pubblica incolumità - L. 595.000.000.

Totale L. 595.000.000.

TOTALE L. 6.974.000.000.

PUGLIA

BARI

1) S.p. 218 «Poligonale di Bitonto» - Lavori di riqualificazione ed ampliamento della carreggiata - L. 3.416.000.000.

Totale L. 3.416.000.000.

BRINDISI

1) S.s. 16 Cisternino - rettifica, allargamento ed ammodernamento del piano viabile - L. 800.000.000.

2) S.p. Fasano - Savelletri - Rettifica, allargamento ed ammodernamento con variante dell'incrocio stazione al sottopasso ferroviario - L. 2.000.000.000.

3) S.p. Ostuni - Carovigno - S. Michele - Sistemazione plano-altimetrica incroci pericolosi - L. 300.000.000.

Totale L. 3.100.000.000.

FOGGIA

1) S.p. 73 Via del Mare - Completamento ed adeguamento varianti planimetriche - L. 1.600.000.000.

2) S.p. 89 Corleto - Ascolo - 2° lotto - Completamento tratto innesti con s.p. 91 e s.p. 95, adeguamento varianti planimetriche - L. 1.400.000.000.

Totale L. 3.000.000.000.

LECCE

1) S.p. Caprarica - Calimera - Ammodernamento - L. 800.000.000.

2) S.p. Caprarica - Martano - Allargamento e sistemazione - L. 2.200.000.000.

Totale L. 3.000.000.000.

TARANTO

1) S.p. 70 Innesto s.s. 172 - s.p. Trazzonara - Manutenzione straordinaria e riqualificazione - L. 440.000.000.

2) S.p. 66 Martina F. - Villa Castelli - Manutenzione straordinaria e riqualificazione - L. 500.000.000.

3) S.p. 62 Martino F. - Ostuni - Manutenzione straordinaria e riqualificazione - L. 280.000.000.

4) S.p. 57 Innesto s.p. Martina F. - Mottola innesto Martina Noci all'innesto s.p. Martina F. - Alberobello - Manutenzione straordinaria e riqualificazione - L. 310.000.000.

5) S.p. 2 Ginosa conf. Bernalda Masseria Tarantini innesto s.s. 106 e tronco diramazione alla s.s. 175 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione - L. 500.000.000.

6) S.p. 30 Innesto s.s. 100 contrada Doce Morso Pizziferro - Manutenzione straordinaria e riqualificazione - L. 200.000.000.

7) S.p. 29 Innesto Mottola - Noci-contrada Pandaro al confine Noci - Manutenzione straordinaria e riqualificazione - L. 600.000.000.

8) S.p. 12 Stazione di Castellaneta Marina - Termitosa innesto s.s. 106 Masseria Perroni innesto Castellaneta Fatizzone - Manutenzione straordinaria e riqualificazione - L. 200.000.000.

Totale L. 3.030.000.000.

TOTALE L. 15.546.000.000.

SARDEGNA

CAGLIARI

1) «Bv. s.s. 125 (Guspini) - S.A. Santadi» - 2° lotto completamento, lavori di ampliamento carreggiata, sistemazione innesti e ricostruzione manufatti - L. 3.400.000.000.

Totale L. 3.400.000.000.

NUORO

1) S.p. 45 Nuoro - Siniscola - tratto bivio Lula - Località «Pauleddas» - Manutenzione straordinaria - L. 1.000.000.000.

2) S.p. 60 Tiana - Teti e s.p. 4 tratto Olzei - Teti - Austis - confine provincia Oristano per Neoneli - Manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione stradale - L. 1.000.000.000.

3) S.p. 56 tratto Lotzorai - Talana e s.p. 30 tratto Lodino - Bivio s.p. 22 - Manutenzione straordinaria - L. 1.000.000.000.

Totale L. 3.000.000.000.

ORISTANO

1) S.p. «Aidomaggiore» - Domusnovas Canales» completamento lavori di costruzione - L. 2.600.000.000.

2) S.p. Bau - Accas - Fondo valle Taloro - Completamento e costruzione strada - L. 1.000.000.000.

Totale L. 3.600.000.000.

SASSARI

1) S.p. 18 «Sassari - Argentiera» - completamento e sistemazione - L. 1.600.000.000.

2) S.p. 77 «Giave - Romana» - completamonto e sistemazione - L. 1.036.000.000.

3) S.p. 88 «Accesso a Monteleone Roccadoria» - Completamento e sistemazione - L. 818.000.000.

Totale L. 3.454.000.000.

TOTALE L. 13.454.000.000.

SICILIA

AGRIGENTO

1) Ss.pp. 52 e 53 - Ripristino transitabilità a seguito di movimenti franosi L. 2.425.000.000.

Totale L. 2.425.000.000.

CATANIA

1) S.p. 112 dalla s.p. 25/I alla s.p. 103 - Manutenzione straordinaria - L. 800.000.000.

2) Ss.pp. 59 /II e III dal bivio Vena verso Fornazzo e Milo - Manutenzione straordinaria e rifacimento opere d'arte L. 1.000.000.000.

3) S.p. 5/I Acfa Ionica - Manutenzione straordinaria e rifacimento opere d'aste - L. 1.000.000.000.

Totale L. 2.800.000.000.

PALERMO

1) S.p. 9 delle Madonie - Consolidamento del corpo stradale a progr. 6+000, 8+900 e 10+200 - L. 1.950.000.000.

2) S.p. 71 della Zabbia - Costruzione opere di corredo e di difesa e ripristino del capostrada - L. 1.968.000.000.

Totale L. 3.918.000.000.

TOTALE L. 9.143.000.000.

TOSCANA

AREZZO

1) Manutenzione straordinaria strade provinciale del 1° reparto L. 500.000.000.

2) Manutenzione straordinaria strade provinciale del 2° reparto L. 800.000.000.

3) Manutenzione straordinaria strade provinciale del 3° reparto L. 500.000.000.

4) Manutenzione straordinaria strade provinciale del 4° reparto L. 400.000.000.

5) Manutenzione straordinaria strade provinciale del 5° reparto L. 450.000.000.

6) Acquisto e posa in opera di barriere stradali di sicurezza L. 300.000.000.

Totale L. 2.950.000.000.

GROSSETO

1) S.p. 21 «Terzo» - Sistemazione ed ammodernamento per il completamento funzinale tratto Civitella - Roccastrada per km 10+900 e tratto Casa Venturi - s.p. 19 Montemassi, per km 37+500, 4° e ultimo lotto (stralcio) - L. 3.500.000.000.

Totale L. 3.500.000.000.

LIVORNO

1) Consolidamento opere d'arte della viabilità provinciale dell'isola d'Elba - L. 3.000.000.000.

Totale L. 3.000.000.000.

LUCCA

1) S.p. 16 di «San Romano in Garfagnana» - Completamento sistemazione sede stradale tra Sillicagnana e S. Romano L. 860.000.000.

2) S.p. 32 «di Pescaglia» - Ampliamento e rettifiche in loc. Dezza «Marocco» e Trebbio «Tombò» - L. 956.000.000.

Totale L. 1.816.000.000.

MASSA CARRARA

1) Sottopasso in località Baudone - Carrara - L. 2.695.000.000.

Totale L. 2.695.000.000.

PISA

1) Strada provinciale delle colline per Legoli - Variante al centro abitato località «Romito» (Pontedera) di raccordo con la strada di grande comunicazione Firenze - Pisa - Livorno - L. 3.500.000.000.

Totale L. 3.500.000.000.

PISTOIA

1) Straordinaria manutenzione lungo le strade provinciali del Centro Operativo Ankuri - L. 2.800.000.000.

Totale L. 2.800.000.000.

SIENA

1) S.p. 14 «Trav. dei Monti» - Lavori di adeguamento e bitumatura del tratto compreso tra il Podere Ampella e S. Giovanni d'Asso - L. 1.800.000.000.

2) S.p. 72 «di Badia a Montemuro» - Lavori per il completamento della pavimentazione bituminosa tra la fattoria di Pian d'Albola e il bivio per Cavriglia, dalla progr. km 4+825 della progr. km 6+840 - L. 460.000.000.

Totale L. 2.260.000.000.

TOTALE L. 22.521.000.000.

UMBRIA

PERUGIA

1) S.p. 172 di Corciano - Variante di Montignana - 2° lotto - L. 3.000.000.000.

Totale L. 3.000.000.000.

TERNI

1) S.p. 16 Stroncone; 4 Arronese; 21 S. Urbano Vasciano bivio Vasciano - tratti. Rafforzamento pavimentazioni - L. 606.000.000.

2) S.p. 56 Orvieto scalo - Sferracavallo; 31 Giove; 11 Todi - Orte; 84 Penna; 92 S. Bartolomeo; 88 Cordigliano; 30 Alviano; 49 Allerona - Allerona scalo; 106 Casello autostradale Fabro; 615 Venanzo - Fratta todina; 99 ex Aeroporto; 48 Allerona scalo - Rafforzamento pavimentazioni - L. 308.000.000.

2) S.p. 55 Porano; 107 Viceno, 50 Osteriaccia, Fabro, - Parrano, per Marsciano di San Vito - Rafforzamento pavimentazioni - L. 808.000.000.

Totale L. 1.722.000.000.

TOTALE L. 4.722.000.000.

VALLE D'AOSTA

AOSTA

1) Allargamento ed ammodernamento della s.p. 40 di Les Fleurs fra le progr. km 8+047 e km 8+920 in comune di Gressan - L. 2.880.000.000.

Totale L. 2.880.000.000.

VENETO

ROVIGO

1) S.p. 16 - Sottopasso sulla linea ferroviaria Dossobuono - Chioggia a servizio della s.p. 16 a Fratta Polesine - L. 3.000.000.000.

Totale L. 3.000.000.000.

TREVISO

1) S.p. 54 «Del Piavon» - Collegamento s.p. 54 e s.p. 53 con cavalcavia autostrada A4 (variante di Cessalto) - L. 3.000.000.000.

Totale L. 3.000.000.000.

VENEZIA

1) S.p. 4 Gorzone, s.p. 42 Jesolana, s.p. 44 Musile di Piave - Caposile, s.p. 68 Portogruaro - Cavanella Lunga. Manutenzione straordinaria - L. 3.000.000.000.

Totale L. 3.000.000.000.

VERONA

1) S.p. 3 «Mediana» - Lavori di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali - L. 3.000.000.000.

Totale L. 3.000.000.000.

VICENZA

1) S.p. «Valgardena» - Manutenzione straordinaria e ricostruzione opere d'arte - L. 1.494.000.000.

2) S.p. «Lusianese» - Manutenzione straordinaria e ricostruzione opere d'arte - L. 357.000.000.

3) S.p. «Valposina» - s.p. «Fara» - s.p. «Caltrano» - s.p. «Valdella». Manutenzione straordinaria e ricostruzione opere d'arte - L. 592.000.000.

4) S.p. «Trissino» - s.p. «Campogrosso» - s.p. «Valdichiampo». Manutenzione straordinaria e ricostruzione opere d'arte - L. 517.000.000.

Totale L. 2.960.000.000.

TOTALE L. 14.960.000.000.

TOTALE GENERALE L. 190.416.000.000.

97A1130

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 23 gennaio 1997.

Trasformazione della sezione distaccata dell'Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse di Venezia in «Istituto per lo studio della oceanografia fisica», in La Spezia.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P. CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. CNR n. 14132 in data 31 dicembre 1996;

Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza, rispettivamente in data 9 dicembre 1993 e in data 21 marzo 1996, nonché la deliberazione della giunta amministrativa, in data 22 novembre 1995, relative alla trasformazione della sezione distaccata dell'Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse di Venezia in «Istituto per lo studio della oceanografia fisica», La Spezia, da afferire al Comitato nazionale per le scienze fisiche;

Considerato che il CNR con nota 3 ottobre 1996, prot. CNR n. 108199, ha interessato il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in merito alla trasformazione suddetta per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 8 della legge n. 168/1989;

Considerato che non è pervenuto al CNR, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, riscontro alla predetta nota, prot. CNR n. 108199, entro il termine di sessanta giorni previsto quale termine perentorio dall'art. 8, punto 4, della predetta legge n. 168/1989;

Visto, altresì, il primo e secondo comma dell'art. 16 della legge n. 241, in data 7 agosto 1990;

Ravvisata la necessità di provvedere alla trasformazione in argomento;

Decreta:

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi - D.P. CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. CNR n. 14132 in data 31 dicembre 1996 - è ulteriormente modificato nel senso che viene inserito tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche l'Istituto per lo studio della oceanografia fisica, La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 23 gennaio 1997

Il presidente: GARACI

97A1104

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione sup., approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al t.u. delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996, all'adeguamento ai nuovi settori scientifico-disciplinari dell'ordinamento didattico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in fisica;

Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, è ulteriormente modificato come segue:

Al titolo IX (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) l'art. 142 relativo al corso di laurea in fisica viene sostituito come segue:

Il corso degli studi per il conseguimento della laurea in fisica ha la durata di quattro anni e si articola in un triennio a carattere formativo di base e nei seguenti indirizzi successivi di durata annuale:

indirizzo teorico-generale;

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;

indirizzo di fisica della materia;

indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio;

indirizzo didattico e di storia della fisica;

indirizzo di fisica applicata.

Il triennio formativo è comune a tutti gli indirizzi ed è costituito dai seguenti insegnamenti annuali tratti dai settori sottoindicati:

1° Anno:

1) A02A (analisi matematica);

2) A01C (geometria);

3) B01A (fisica generale);

4) B01A (fisica generale), a carattere di sperimentazioni;

2° Anno:

5) A02A (analisi matematica);

6) B01A (fisica generale);

7) B01A (fisica generale), a carattere di esperimentazioni;

8) A03X (fisica matematica);

9) C03X (chimica generale ed inorganica);

3° Anno:

10) B02B (metodi matematici della fisica);

11) B02A (fisica teorica), a carattere istituzionale;

12) B01A (fisica generale), a carattere di esperimentazioni;

13) B03X (struttura della materia);

14) B04X (fisica nucleare e subnucleare), a carattere istituzionale.

Ogni anno il consiglio della facoltà, su proposta del consiglio del corso di laurea, determina quali insegnamenti con i caratteri e nei settori indicati siano da attivare e debbano essere attesi dagli studenti. Le denominazioni degli insegnamenti del trennio formativo così come di quelli del successivo quarto anno sono tratte dai settori scientifico-disciplinari determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994) o ne sono derivate mediante le qualificazioni I, II, istituzioni, complementi, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello e i contenuti didattici.

Il consiglio della facoltà, su proposta del consiglio del corso di laurea, può indicare insegnamenti da frequentare ed esami da superare entro ciascun anno per ottenere l'iscrizione all'anno successivo nonché indicare eventuali propedeuticità.

La scelta dell'indirizzo avviene al momento dell'iscrizione al terzo anno, con la presentazione del piano di studio per l'approvazione del consiglio del corso di laurea. Lo studente può, all'atto dell'iscrizione al successivo quarto anno, chiedere di cambiare l'indirizzo prescelto presentando contestualmente per l'approvazione il piano di studio modificato.

Gli insegnamenti del quarto anno, differenziati per indirizzo, sono i seguenti:

Indirizzo teorico-generico

15) annuale a scelta nei settori;

B02A (fisica teorica);

B02B (metodi matematici della fisica);

16) annuale a scelta nei settori:

B02A (fisica teorica);

B02B (metodi matematici della fisica);

A01B (algebra);

A01C (geometria);

A02A (analisi matematica);

A02B (probabilità e statistica matematica);

A03X (fisica matematica);

A04A (analisi numerica);

17) annuale a scelta nei settori;

B01A (fisica generale);

B02A (fisica teorica);

B02B (metodi matematici della fisica);

B03X (struttura della materia);

B04X (fisica nucleare e subnucleare);

B05X (astronomia e astrofisica);

18) semestrale a carattere fenomenologico o di laboratorio a scelta nei settori:

B01A (fisica generale);

B01C (didattica e storia della fisica);

B02A (fisica teorica);
B03X (struttura della materia);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);
B05X (astronomia e astrofisica);

19) semestrale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B01C (didattica e storia della fisica);
B02A (fisica teorica);
B02B (metodi matematici della fisica);
B03X (struttura della materia);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);
B05X (astronomia e astrofisica).

Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare

15) annuale a scelta nel settore:
B01A (fisica generale);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);

16) annuale a carattere di laboratorio a scelta nel settore:
B04X (fisica nucleare e subnucleare);

17) annuale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B01B (fisica);
B02A (fisica teorica);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);

18) semestrale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B01B (fisica);
B02A (fisica teorica);
B03X (struttura della materia);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);
B05X (astronomia e astrofisica);

19) semestrale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B01B (fisica);
B02A (fisica teorica);
B03X (struttura della materia);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);
B05X (astronomia e astrofisica).

Indirizzo di fisica della materia

15) annuale a scelta nel settore:
B03X (struttura della materia);

16) annuale a carattere di laboratorio a scelta nel settore:
B03X (struttura della materia);

17) annuale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B02A (fisica teorica);
B03X (struttura della materia);

18) semestrale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B02A (fisica teorica);
B03X (struttura della materia);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);

19) semestrale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B02A (fisica teorica);
B03X (struttura della materia);
B04X (fisica nucleare e subnucleare).

Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio

15) annuale a scelta nel settore:
B05X (astronomia e astrofisica);

16) annuale a carattere di laboratorio a scelta nel settore:
B05X (astronomia e astrofisica);

17) annuale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B02A (fisica teorica);
B02B (metodi matematici della fisica);
B03X (struttura della materia);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);
B05X (astronomia e astrofisica);

18) semestrale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B02A (fisica teorica);
B02B (metodi matematici della fisica);
B03X (struttura della materia);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);
B05X (astronomia e astrofisica);

19) semestrale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B02A (fisica teorica);
B02B (metodi matematici della fisica);
B03X (struttura della materia);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);
B05X (astronomia e astrofisica).

Indirizzo didattico e di storia della fisica

15) annuale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B01C (didattica e storia della fisica);

16) annuale a carattere di laboratorio a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B01C (didattica e storia della fisica);

17) annuale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B01C (didattica e storia della fisica);
B02A (fisica teorica);

B03X (struttura della materia);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);
B05X (astronomia e astrofisica);

18) semestrale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B01C (didattica e storia della fisica);
B02A (fisica teorica);
B02B (metodi matematici della fisica);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);
B05X (astronomia e astrofisica);

19) semestrale a scelta nei settori:
B01B (fisica);
B01C (didattica e storia della fisica);
B03X (struttura della materia);
B05X (astronomia e astrofisica).

Indirizzo di fisica applicata
Orientamento di fisica sanitaria e delle radiazioni

15) annuale a scelta nel settore:
B04X (fisica nucleare e subnucleare);

16) annuale a carattere di laboratorio a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);

17) annuale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B01B (fisica);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);
K01X (elettronica);

18) semestrale a scelta nei settori:
B01B (fisica);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);
K01X (elettronica);

19) semestrale a scelta nei settori:
B01B (fisica);
B04X (fisica nucleare e subnucleare);
A04B (ricerca operativa);
K01X (elettronica).

Orientamento di fisica dei materiali

15) annuale a scelta nel settore:
B01A (fisica generale);
B03X (struttura della materia);

16) annuale a carattere di laboratorio a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B03X (struttura della materia);

17) annuale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B03X (struttura della materia);
C02X (chimica fisica);
C03X (chimica generale ed inorganica);
K01X (elettronica);

18) semestrale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B03X (struttura della materia);
C02X (chimica fisica);
C03X (chimica generale ed inorganica);
K01X (elettronica);

19) semestrale a scelta nei settori:
B01A (fisica generale);
B03X (struttura della materia);
C02X (chimica fisica);
C03X (chimica generale ed inorganica).

Durante il corso degli studi lo studente deve superare la prova di conoscenza della lingua inglese.

Ogni anno il consiglio della facoltà, su proposta del consiglio del corso di laurea, determina quali insegnamenti siano da attivare e siano quindi disponibili per le scelte dello studente. Pure annualmente il consiglio del corso di laurea delibera quali insegnamenti, tra quelli attivati, siano da considerare semestrali ovvero quali parti di quelli annuali siano equivalenti a un insegnamento semestrale. Delibera inoltre quali insegnamenti abbiano carattere fenomenologico o di laboratorio.

Le scelte dello studente, inserite nel piano di studio, sono sottoposte all'approvazione del consiglio del corso di laurea.

I due insegnamenti semestrali possono, a richiesta dello studente approvata dal consiglio del corso di laurea, essere sostituiti con un insegnamento annuale. Viceversa, con analoga procedura, un insegnamento annuale a scelta può essere sostituito con due insegnamenti semestrali.

Uno dei due insegnamenti 13 o 14 del terzo anno può essere spostato al quarto anno. In tal caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studio, di spostare al terzo anno uno degli insegnamenti da 15 a 19.

Superati tutti gli esami indicati nel piano di studio e la prova di conoscenza della lingua inglese, lo studente è ammesso a sostenere l'esame di laurea. Questo consiste nella discussione di una tesi scritta di argomento pertinente all'indirizzo prescelto e in eventuali ulteriori elementi di valutazione i cui contenuti e modalità di svolgimento sono indicati ed eventualmente modificati dal consiglio del corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale, a richiesta, può essere fatta menzione nel certificato di laurea.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 18 ottobre 1996

Il rettore: SCHMID

97A1113

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 30 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 1993, n. 65, con il quale è stata approvata la tabella didattica XXII-*ter*, relativa al diploma universitario in matematica;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1994, n. 118, con il quale è stata approvata la tabella didattica XXI-*bis*, relativa al diploma universitario in metodologie fisiche;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 28 giugno 1995; senato accademico del 5 settembre 1995; consiglio di amministrazione del 28 settembre 1995;

Visti i pareri favorevoli del Comitato regionale di coordinamento del 16 aprile 1996 e 1° luglio 1996;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 9 febbraio 1996;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, punto 3), relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene così modificato:

3) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

a) corso di laurea in informatica;

b) corso di laurea in matematica;

c) corso di diploma universitario in informatica;

d) corso di diploma universitario in matematica;

e) corso di diploma universitario in metodologie fisiche.

Dopo l'art. 24-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, che disciplina il corso di diploma universitario in informatica, sono inseriti i seguenti articoli 24-*quater* e 24-*quinquies*, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 24-*quater* (*Corso di diploma universitario in matematica*). — 1. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze matematiche di base e la familiarità con il ragionamento matematico utili per lo svolgimento di attività che impiegano il linguaggio e gli strumenti della matematica ed usufruibili per la prosecuzione degli studi in Italia o all'estero nelle discipline che richiedono una preparazione matematica. I piani di studio determinati dalle strutture didattiche potranno prevedere l'acquisizione di conoscenze per specifiche applicazioni della matematica.

3. L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al diploma in matematica, per gli adempimenti di cui al precedente comma, sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio del corso di laurea in matematica.

5. Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne il diploma universitario in matematica alle direttive indicate nei commi che seguono.

6. Il diploma si consegue in due anni. Il corso di studi prevede l'equivalente di otto annualità per 960 ore complessive di lezioni ed esercitazioni. Esso si articola in

corsi annuali di 120 ore o moduli semestrali di 60 ore comprensive di lezioni ed esercitazioni. Di regola ogni corso o modulo è accompagnato da esercitazioni. L'organizzazione dei moduli semestrali dovrà seguire la normativa prevista per i moduli ridotti dalla tabella XXII dell'ordinamento didattico, relativa al corso di laurea in matematica, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990.

7. I piani di studio dovranno prevedere un numero di insegnamenti annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente ad almeno cinque annualità scelti all'interno dell'area matematica (tabella *A*).

8. I piani di studio dovranno prevedere che siano soddisfatte le condizioni indicate nell'ordinamento didattico del corso di laurea in matematica, affinché il diplomato possa iscriversi al terzo anno del corso di laurea e cioè il superamento di prove di valutazione del profitto per corsi annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente a quattro esami delle discipline del primo biennio del corso di laurea in matematica.

Inoltre almeno tre di questi esami debbono riferirsi a discipline dell'area matematica del primo anno del corso di laurea in matematica.

9. Tutti gli insegnamenti, tranne al più una annualità o due moduli semestrali, dovranno essere scelti all'interno delle aree indicate nelle tabelle *A* e *B* ed appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

10. I piani di studio dovranno prevedere l'acquisizione da parte dello studente di competenze nell'uso dei mezzi di calcolo per problemi di matematica. Queste competenze potranno essere acquisite attraverso gli insegnamenti dell'area matematica, previsti dal piano di studio (tabella *A*).

Tuttavia, qualora il piano di studi non preveda, a questo scopo, almeno un modulo semestrale in una disciplina della sottoarea analisi numerica o della sottoarea informatica, lo studente dovrà superare una prova pratica nell'uso dei mezzi di calcolo, in aggiunta alle prove di valutazione relative agli insegnamenti seguiti. Le modalità per sostenere questa prova, che non darà luogo a votazione, sono stabilite dalla competente struttura didattica.

11. Per conseguire il diploma lo studente dovrà sostenere al termine dei corsi un colloquio orale con una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

12. Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in matematica, il corso di laurea in astronomia, il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria, tutti i corsi i laurea della facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali. Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento della laurea in matematica tutti gli insegnamenti comuni al corso di laurea in matematica.

Coloro che hanno conseguito il diploma in matematica possono ottenere a domanda l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in matematica previa verifica che siano ottemperate le condizioni di cui al precedente comma 8. Il consiglio di corso di laurea determinerà le modalità di riconoscimento dei moduli semestrali.

13. Le strutture didattiche determineranno le modalità di passaggio degli studenti del corso di diploma al corso di laurea e viceversa, offrendo agli studenti un servizio di consulenza, che può essere affidato ai tutori incaricati di seguire individualmente gli studenti.

Le strutture didattiche potranno stabilire che il primo anno sia lo stesso per gli studenti del corso di laurea e del diploma.

TABELLA *A*

AREA DELLA MATEMATICA

Sottoarea dell'algebra e della logica matematica:

Algebra;

Algebra lineare;

Logica Matematica;

Matematica discreta.

Sottoarea della geometria:

Geometria;

Geometria differenziale;

Matematica discreta.

Sottoarea delle matematiche complementari:

Matematiche complementari;

Storia delle matematiche;

Didattica della matematica.

Sottoarea dell'analisi matematica:

Analisi matematica;

Equazioni differenziali;

Metodi matematici per l'ingegneria.

Sottoarea del calcolo delle probabilità e statistica matematica:

Calcolo delle probabilità;

Calcolo delle probabilità e statistica matematica;

Statistica matematica.

Sottoarea della fisica matematica:

Equazioni differenziali della fisica matematica;

Meccanica razionale;

Metodi e modelli matematici per le applicazioni.

Sottoarea dell'analisi numerica:

Analisi numerica;

Calcolo numerico;

Laboratorio di programmazione e calcolo;

Calcolo numerico e programmazione.

Sottoarea dell'informatica:

Informatica generale;

Fondamenti dell'informatica;

Sistemi di elaborazione dell'informazione.

Sottoarea della ricerca operativa:

Ricerca operativa;

Ottimizzazione;

Tecniche di simulazione.

TABELLA *B*

Area della fisica:

Fisica;

Fisica generale.

Area della statistica:

Statistica;

Statistica per la ricerca sperimentale;

Teoria dei campioni.

Area della matematica finanziaria e attuariale:

Matematica attuariale;

Matematica finanziaria;

Modelli matematici per i mercati finanziari.

Area dell'analisi economica:

Analisi economica;

Econometria;

Economia matematica.

Art. 24-*quinques (Corso di diploma universitario in metodologie fisiche).* — 1. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di addetto alla strumentazione ed al suo uso in laboratori industriali, di servizio e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto di strumentazione fisica, soprattutto nelle sue forme specialistiche, dedicate ed automatizzate;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati;

uso di metodi diagnostici, frutto di applicazioni strumentali delle più recenti scoperte scientifiche.

La durata del corso di diploma è stabilita in anni tre.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in metodologie fisiche.

2. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

3. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui al comma 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in fisica, in astronomia ed in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e ferma restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

4. L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. In ogni caso, non meno di 120 ore per anno devono essere dedicate ad attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno, possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

5. L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il piano di studi si struttura in moduli (di non meno di 50 ore), siano essi

relativi ad insegnamenti propedeutici ovvero di specialità e di indirizzo. Nell'affidare un insegnamento la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può deliberare di accorpare due moduli in un unico insegnamento di non meno di 100 ore.

Formazione di base (19 moduli)

Area matematica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'informatica. Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01B, A02A, A02B, A03X, A04A) e di informatica (K05B).

Sono obbligatori sei moduli da scegliere all'interno dei seguenti settori disciplinari:

A01B Geometria;

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica;

K05B Informatica.

Area fisica:

Lo studente deve acquisire i concetti generali della fisica generale, le tecniche di laboratorio, in particolare ottiche, elettroniche ed informatiche ed alcune conoscenze di base della fisica moderna.

Sono obbligatori dodici moduli, di cui almeno quattro di laboratorio, da scegliere all'interno dei seguenti settori disciplinari:

B01A Fisica generale;

B01B Fisica;

B02A Fisica teorica;

B03X Struttura della materia;

B04X Fisica nucleare;

K01X Elettronica.

Area chimica (1 modulo).

È obbligatorio un modulo in cui si forniscano alcune informazioni di base di: C03X Chimica generale ed inorganica.

Formazione professionale e di indirizzo

Sulla base delle esigenze e competenze locali, sei moduli, di cui almeno due di laboratorio, saranno scelti all'interno dei settori disciplinari inizianti con A, B, C, D e K, al fine di specializzare la formazione in uno dei seguenti indirizzi:

misure e tecniche fisiche di laboratorio;

tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici;

tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica;

tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale;

tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali;

fisica sanitaria;

problematiche fisiche e tecniche computazionali.

Per il raggiungimento del monte complessivo di ore indicato al comma 4, le facoltà possono attivare altri moduli oltre i venticinque indicati.

6. L'esame di diploma, cui lo studente accede dopo aver svolto le attività previste al comma 4, tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso comprende la discussione di un elaborato preparato dallo studente sull'attività da lui svolta nell'ambito del laboratorio specialistico del terzo anno e dei corsi specifici dell'indirizzo prescelto.

7. I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, e in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà riportato il piano di studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui al comma 5.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori disciplinari, con le qualificazioni ritenute più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredite, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a determinare più esattamente il livello ed il contenuto didattico;

le propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici;

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 30 dicembre 1996

Il rettore: STRASSOLDO

97A1111

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), **coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996), **recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni».**

AVVERTENZA:

Il titolo del presente decreto è stato modificato dalla legge di conversione con quello soprariportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

La legge di conversione sostituisce integralmente le disposizioni del decreto-legge, salvo l'art. 4.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione, secondo quanto prevede il comma 7 dell'art. 1 della legge stessa (v. appresso), entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

I commi da 2 a 7 dell'art. 1 della legge di conversione così recitano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.a.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558 e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, concernenti disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.

7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Art. 1.

Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.

1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto l'approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.

2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.

3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.

4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.

5. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dal seguente:

«*1.* Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. Il mandato è revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria nonché, altresì, con titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano».

6. Dopo l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis* (*Controllo della gestione sociale*). — *1.* Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla scadenza del collegio stesso. Le relazioni del collegio sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Le incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato».

7. All'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, della legge 25 giugno 1993, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui piani di cui alla lettera *a)* e sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione dei piani annuali di trasmissione e di produzione, riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.

9. Quanto previsto dalla lettera *a)* dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

10. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea».

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché dal comma 28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.

13. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.

14. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

15. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste».

16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

17. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di-

cembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.

18. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«*8.* La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva».

19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli *spot*, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 18 del presente articolo.

20. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello *sponsor* e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

21. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«*18.* È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale».

22. È abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

23. Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono intendersi prive di efficacia.

24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI *(European Telecommunication Standard Institute)* e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte di utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» conversazione, «messaggerie locali», «chat line», «one to one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.

27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra-contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto, 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo ufficio, nonché i dati che devono

formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione normativa del rispettivo legale rappresentante;

b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.

29. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 28.

31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

34. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità».

35. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:

«*10.* Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:».

36. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

«*11*-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.».

37. Dopo il comma 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

«*11*-ter. **A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal**

predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.».

38. All'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

39. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il periodo: «Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni.» è sostituito dal seguente: «Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.»;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.

41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere *a), b), c), e)* ed *f)*, nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione e il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

45. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

46. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera *b)*.

47. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.

48. Dopo l'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis*. — *1*. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.».

49. È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

50. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.

52. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-*bis*, previsto dall'articolo 78-*bis* della legge 22 aprile 1941, n.633.».

53. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse.».

54. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le parole: «, sempreché, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.».

55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «anteriormente al 29 giugno 1995».

57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

58. Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

59. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

60. È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la

musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.

61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.

62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.

65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.

66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.

67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.

69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.

70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59.

71. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Auto rità di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-*ter*. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-*bis*, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.».

RIFERIMENTI NORMATIVI

Comma 2:

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», è il seguente:

«Art. 4 *(Attuazione in via regolamentare).* — 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera *c)*.

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuali le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema del decreto è sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera *b)*, ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa».

Comma 4:

— Il testo degli articoli 5, comma 3, 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994, è il seguente:

«Art. 5 *(Attività consentite alla concessionaria)*, comma 3. La società non può assumere altre attività industriali o commerciali non connesse con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro».

«Art. 16 *(Controlli e collaudi).* — 1. La società concessionaria è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e agli impianti al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni incaricato dei controlli o del collaudo dei nuovi impianti, da effettuare a norma degli articoli 193 e 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».

«Art. 17 *(Vigilanza e controllo).* — 1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti è effettuata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e, per quanto di propria competenza, dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. Le verifiche e le indagini sugli elementi contenuti nell'inventario e sull'andamento della gestione della concessionaria, al fine di accertare che si svolga con efficienza ed economicità, sono effettuate dal Ministero del tesoro d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. La società metterà a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati».

«Art. 22 *(Penalità).* — 1. In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta allo Stato a norma della presente convenzione, la società concessionaria sarà gravata di una penale non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti maggiorato del 2,50%. Ove il ritardo superi un mese, l'anzidetta percentuale del 2,50% è elevata al 5% in ragione d'anno.

2. Qualora il ritardo superi l'anno, alla società concessionaria viene applicata la sanzione prevista nel successivo art. 23.

3. Per tutti gli altri inadempimenti agli obblighi della presente convenzione che non comportino una sanzione più grave, o per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo la debita contestazione alla società concessionaria, può applicare alla stessa una penalità da un minimo di dieci milioni di lire ad un massimo di cento milioni di lire per ciascuna infrazione riscontrata.

4. La suddetta penalità non esonera la società concessionaria da una eventuale responsabilità verso terzi.

5. Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società concessionaria, che deve essere reintegrato ai sensi dell'art. 20 della presente convenzione.

6. Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla società concessionaria, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non darà luogo alle penalità previste nel presente articolo».

«Art. 23 *(Decadenza).* — 1. In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a norma dell'art. 191 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, può essere disposta la decadenza dalla concessione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. In caso di decadenza il Ministero del tesoro ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale; il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione ed assumere in gestione diretta il relativo servizio e, entro e non oltre sei mesi, accordare la gestione stessa in concessione ad altra società, secondo la disciplina di cui alla legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni e integrazioni».

Comma 6:

— Gli articoli 2403 e seguenti del codice civile disciplinano i compiti del collegio sindacale.

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili», è il seguente:

«Art. 1 (*Registro dei revisori contabili*). — 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile».

Comma 7:

— Il testo del comma 7 dell'art. 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, recante: «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» è il seguente:

«7. Il consiglio ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

a) sulla base di specifici piani, assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;

b) su proposta del direttore generale: approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie; nomina i vice direttori generali e i dirigenti di primo e di secondo livello e ne delibera la collocazione aziendale; approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 5 miliardi di lire».

Comma 9:

— Il testo dell'art. 19, lettera *a)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante: «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», è il seguente:

«La società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni:

a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a trasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristruzione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge».

— La legge 25 giugno 1993, n. 206, reca: «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994, approvava la Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

Comma 11:

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante: «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», è il seguente:

«Art. 4 (*Pubblicità dello Stato e degli enti pubblici*). — 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio le amministrazioni e gli enti che, ai sensi dell'art. 9 della legge, sono tenuti a riservare alla pubblicità su emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale una percentuale delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare sui mezzi di comunicazione di massa, determinano:

a) la percentuale non inferiore al 25 per cento, che intendono riservare;

b) il tipo di emittenza che viene prescelto per la diffusione della pubblicità;

c) i bacini di utenza nel cui ambito verrà diffusa la pubblicità.

Copia delle determinazioni deve essere inviata al Garante nei trenta giorni successivi all'adozione delle determinazioni stesse.

2. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui dall'art. 8 della legge e deve tener conto delle emittenti che raggiungono i soggetti specificatamente interessati al messaggio pubblicitario nonché dei corrispettivi richiesti dalle emittenti interessate e degli indici di ascolto di ognuna; tale ripartizione è effettuata con provvedimento motivato.

3. Le amministrazioni e gli enti indicati al comma 1 sono tenuti a comunicare al Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, le procedure seguite per l'affidamento della pubblicità, nonché i dati relativi alla pubblicità effettuata ai sensi del presente articolo con l'indicazione analitica delle emittenti alle quali è stata commissionata la trasmissione di messaggi pubblicitari e della somma di ciascuna percepita; i dati comunicati sono riferiti all'anno precedente.

4. Entro il medesimo termine del 31 marzo di ogni anno le amministrazioni e gli enti di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui non abbiano effettuato spese pubblicitarie, devono darne comunicazione al Garante.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti pubblici territoriali ove effettuano pubblicità ai sensi dell'art. 9, comma 1, ultima parte, della legge».

Comma 12:

— Il testo dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: «Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», è il seguente:

«1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.

(*Omissis*).

4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazioni, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico».

Comma 13:

— Gli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante: «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», disciplinano gli impianti ripetitori via etere privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali.

— Il comunicato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992 (Approvazione delle graduatorie degli aventi titolo al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e nazionale), è il seguente:

«Con decreti ministeriali del 12 agosto 1992 e del 13 agosto 1992 sono state approvate le graduatorie degli aventi titolo al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva, rispettivamente, in ambito locale e in ambito nazionale.

Copie dei suddetti decreti e dei relativi allegati, munite del visto di conformità all'originale, sono depositate in visione al pubblico presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ubicati nelle seguenti sedi:

via dell'Industria, 17/A - Ancona;
via Amendola, 116 - Bari;
via Cairoli, 9 - Bologna;
piazza Domenicani, 3 - Bolzano;
via Simeto, 18 - Cagliari;
via Pellicceria, 3 - Firenze;
via Saporiti, 7 - Genova;
s.s. 114 Pistunina - Messina;
via E. Tazzoli, 2 - Milano;
via S. Tommaso d'Aquino, 36 - Napoli;
via Alcide De Gasperi, 103 - Palermo;
via S. Anna, II tronco pal. p.t. - Reggio Calabria;
viale Tastevere, 189 - Roma;

via Pola, 35 - Sulmona;
via Lungo Dora Firenze, 71 - Torino;
piazza V. Veneto, 1 - Trieste;
via Meucci, 5 - Mestre Venezia;
via delle Coste - Verona»:

— Il testo del comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», è il seguente: «3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'art. 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non è consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari».

— Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», è il seguente: «2. Anche al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992».

— Il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», è il seguente: «1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'art. 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra i concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, che esercitano una sola rete».

Comma 15:

— Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», è il seguente:

«2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può disporre secondo le procedure di cui all'art. 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazionedella gestione dello spettro radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto, finità locazione e trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge».

Comma 17:

— Il testo del comma 3 dell'art. 1 del D.L. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, recante: «Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusioni», è il seguente: «3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'art. 32 della citata legge n. 223 del 1990, a proseguire nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora, le relative concessioni, per un periodo di due anni, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della citata legge n. 223 del 1990, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1994. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Coloro che ottengono le concessioni ai sensi del presente comma possono operare con gli impianti di radiodiffusione sonora e con i collegamenti di telecomunicazione eserciti alla data del rilascio delle concessioni stesse, purché censiti ai sensi dell'art. 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti».

— Il testo del comma 5 dell'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», è il seguente: «5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso e che prevedono nello statuto le clausole di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'art. 36».

Comma 20:

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581, reca: «Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico».

Comma 22:

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», è il seguente: «3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sospesa nel periodo di vigenza delle concessioni di ci all'art. 1 del presente decreto».

Comma 23:

— Il testo dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante: «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», è il seguente:

«Art. 15 *(Sanzioni)*. — 1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'art. 1 e dal Garante per la radiodifusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del

doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità.Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art. 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

4. In caso di violazione delle norme di cui all'art. 6, comma 1, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso art. 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'art. 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto dalla dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, da parte di un candidato proclamato eletto, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore ad doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio di garanzia elettorale da comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'art. 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'art. 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'art. 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'art. 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'art. 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'art. 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'art. 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

18. Il comma 5 dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è costituito dal seguente:

"5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni".

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'art. 16 della medesima legge n. 689 del 1981».

Comma 25:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Comma 28:

— Il testo dei commi secondo e quarto dell'art. 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», è il seguente:

«Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di:

1) giornali quotidiani;

2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'art. 18;

3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'art. 18.

Comma terzo *(Omissis)*.

Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità su giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'art. 18. Queste all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autentica dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;

c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 416/1981 è il seguente:

«Art. 12 (*Imprese concessionarie di pubblicità*). — Le imprese concessionarie di pubblicità, ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa, sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato è compilato secondo un modello fissato a norma dell'art. 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13.

I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito presso i registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicità che produce il bilancio.

Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi trenta per cento di quella nazionale.

La concessionaria di pubblicità che, a norma dell'art. 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente.

È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.

Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'art. 11, i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell'art. 1».

— Il testo del comma primo dell'art. 19 della legge n. 416/1981 è il seguente:

«I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonché le riviste con periodicità mensile o che pubblichino meno di dodici numeri all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge».

— Il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa», è il seguente:

«Art. 11. — 1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorché:

a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente allo intero territorio nazionale;

b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;

c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;

d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille.

2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», è il seguente:

«Art. 12 (*Registro nazionale delle imprese radiotelevisive*). — 1. È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al Garante.

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.

3. Le modalità per l'iscrizione nel registro, nonché le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'art. 36.

4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalità italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

5. Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la società soggetta all'obbligo di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese società, dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o quote della società che esercita l'impresa, nonché dei soci delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della società che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle società alle quali sono intestate azioni o quote della società che esercita l'impresa ovvero delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente.

6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'art. 17».

— Il testo dell'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», è il seguente:

«Art. 21 (*Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea*). — 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai concorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36.

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36.

3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali».

— Il testo del comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», è il seguente: «3. Le disposizioni contenute nell'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano nei confronti delle emittenti che operano nello stesso bacino di utenza».

— Il testo dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: «Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», è il seguente:

«Art. 5 (*Pubblicità di amministrazioni pubbliche*). — 1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.

3. È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.

4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.

5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, è istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell'editoria e della pubblicità, che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e della loro applicazione e alla promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche nonché sui servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di tale pubblicità deve avvenire senza discriminazione e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i soggetti specificamente interessati.

7. A tal fine le amministrazioni statali interessate dovranno presentare entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con la illustrazione della pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonché dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni previa in ogni caso gara esplorativa, ai sensi dell'art. 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

8. La commissione istituita ai sensi del precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo istituito presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme complessivamente stanziate da tutte le amministrazioni statali nel capitolo di bilancio, di cui al precedente comma 1, negli anni successivi.

9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la multa da lire un milione a 10 milioni».

— Il testo dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», è il seguente:

«Art. 11-*bis*. — 1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"*1*. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non duffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicità e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1».

— Il testo dell'art. 2563 del codice civile è il seguente:

«Art. 2563 (*Ditta*). — L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo (2569, 2577, 2584, 2592) della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565».

Comma 29:

— Gli articoli 2424 e seguenti del codice civile concernono la disciplina del bilancio delle società per azioni.

Comma 30:

— Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante: «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conto annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69», è il seguente:

«Art. 26 (*Imprese controllate*). — 1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile.

2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:

a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi».

— Il comma ottova dell'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», come sostituito dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: «Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», è il seguente:

«Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art. 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero

b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite».

— Il testo dell'art. 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», è il seguente:

«Art. 37 (*Norme sulle società - Società controllate e società collegate*). — 1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art. 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti siano realizzati

congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse.

2. Ai fini della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche».

Comma 33:

— Il testo del comma secondo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», è il seguente:

«Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di:

1) giornali quotidiani;

2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'art. 18;

3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'art. 18».

Commi 36-37:

— Il testo del comma 11 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, recante: «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa», è il seguente: «11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere *a)* e *b)* del comma 10».

Commi 39 e 40:

— Il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa», è il seguente: «2. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i contributi di cui al comma 8 e al comma 11, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, nonché ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della citata legge n. 416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere *a)* e *b)*.

Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa. Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre anni».

Comma 42:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».

Comma 43:

— Il testo dell'art. 2621 del codice civile è il seguente:

«Art. 2621 *(False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi).* — Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'art. 2433-*bis*, primo comma;

b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433-*bis*, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi».

Comma 44:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».

Comma 46:

— Il testo del comma 2 dell'art. 6-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», è il seguente: «2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ricevuti i bilanci di cui all'art. 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, comunica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti televisive locali che possono usufruire di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con l'indicazione, per ognuna di esse del relativo fatturato».

— Il testo del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante: «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», è il seguente:

«Art. 17 *(Variazioni degli atti e comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione).* — 1. I soggetti iscritti nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive devono comunicare al Garante:

a) entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e della composizione degli organi sociali, nonché qualsiasi variazione concernente le intese ed i consorzi di cui all'art. 21 della legge;

b) entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio della società l'elenco previsto dall'art. 12, comma 4, lettera *b)*; qualora non siano intervenute variazioni, entro lo stesso termine, ne è data notizia al Garante;

c) gli elenchi dei soci — previsti dall'art. 12, comma 4, lettera *c)* e riferiti alla data dell'assemblea che approva il bilancio — delle società che comunque direttamente o indirettamente, controllano la società iscritta. A tal fine il legale rappresentante della società iscritta nel registro delle imprese radiotelevisive, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio della società, deve richiedere l'elenco dei soci alle società intestatarie di azioni o quote della società o alle società che direttamente o indirettamente la controllano le quali devono provvedere entro trenta giorni dalla richiesta; detti elenchi devono essere comunicati al Garante nei successivi trenta giorni».

Comma 48:

— Il testo dell'art. 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», è il seguente:

«Art. 15. — Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsisi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: «Legge-quadro sul volontariato», è il seguente:

«Art. 6 *(Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome)*. — 1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso; uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decizione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti».

Comma 50:

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, reca: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo».

Commi 52 e 53:

— Il testo dell'art. 78-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», è il seguente:

«Art. 78-*bis*. — 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell'anno solare in cui è stata effettuata la fissazione».

Comma 54:

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994», è il seguente: «2. I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti».

Comma 55:

— Per il testo dell'art. 78-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in nota ai commi 52 e 53.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si veda in nota al comma 54.

Comma 56:

— Il testo del comma 4 dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee - legge comunitaria 1994», è il seguente:

«4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990, all'articolo 119, terzo comma, della legge 22 aprile 1991, n. 633, nonché i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particolare sono fatte salve:

a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina privigente, limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Yale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede;

b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge».

Comma 57:

— Il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, recante: «Proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprle 1941, n. 633», è il seguente:

«Art. 2. — La maggiore estensione della durata di diritto di autore sancita dall'articolo precedente andrà a favore degli autori e dei loro eredi e legatari nei limiti e sotto le condizioni dei successivi articoli».

«Art. 3. — I cessionari degli autori e dei loro eredi e legatari, in forza di cessioni assolute di diritti di autore, hanno la facoltà, dietro pagamento agli autori ed ai loro eredi e legatari dei diritti esclusivi per la maggiore estensione della durata del diritto, di autore di cui ai precedenti articoli.

Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo dovrà essere determinato sotto forma di un diritto di percentuale sui proventi lordi derivanti dall'esercizio delle facoltà cedute».

«Art. 4. — L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalità di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti, da un Collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati, e, in difetto di accordo, dall'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Gli arbitri decideranno secondo equità».

«Art. 5. — Il cessionario che intende avvalersi delle facoltà di cui all'art. 3 del presente decreto, dovrà almeno tre mesi prima della scadenza, del periodo di diritto esclusivo di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, darne comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autore o ai suoi eredi e legatari e all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Qualora il cessionario si trovi per causa di forza maggiore, nella impossibilità di effettuare la predetta comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari, questa sarà sostituita dall'inserzione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Adempiute tali formalità, il cessionario potrà continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto d'autore, salva la facoltà dell'autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto al corrispettivo e secondo le disposizioni del presente decreto».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 52/1996, vedi in nota al comma 54.

Comma 58:

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988, vedi nota al comma 2.

Comma 59:

— Il testo dell'art. 3 della legge 1° agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali», è il seguente:

«Art. 3 *(Commissione centrale per la musica)* — Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività misicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante della RAI - radiotelevisione italiana;

g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano ed il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;

h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;

i) un rappresentante dei teatri di tradizioni di cui al successivo art. 28;

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32;

o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

p) due rappresentanti dei musicisti;

q) un direttore d'orchestra;

r) un rappresentante degli artisti lirici;

s) un coreografo;

t) due critici musicali;

u) tre esponenti della cultura musicale;

v) un rappresentante dei comuni d'Italia.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da *b)* ad *e)* sono prescelti dalle rispettive amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifiche non inferiore ad ispettore generale.

Il componente di cui alla lettera *i)* designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera *n)* sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società.

I componenti di cui alle lettere *m)* e da *o)* a *t)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *g)* sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera *v)* dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera *u)* sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da *b)* a *v)* durano in carico tre anni.

I componenti di cui alle lettere *i), m), n), o), p), q), r), s), t),* e *v)* possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La commissione è convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della commissione, sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei suoi componenti».

— Il testo dell'art. 7 del R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327, concernente «Istituzione di un ispettorato del teatro alla dipendenza del Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda», convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, è il seguente:

«Art. 7. — Per la erogazione dei fondi di cui all'art. 4 il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda sentirà il parere di una commissione costituita:

a) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

b) da un rappresentante della Corporazione dello spettacolo;

c) da un funzionario del gruppo A non inferiore al grado sesto del Ministero dell'interno designato dal Ministero stesso;

d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado sesto del Ministero delle corporazioni designato dal Ministero stesso;

e) dal presidente della Società italiana autori ed editori;

f) da un rappresentante designato dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti;

g) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

h) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

La commissione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda o, per sua delega, dall'ispettore per il teatro».

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, recante: «Disposizioni a favore del teatro», è il seguente:

«Art. 2. — La erogazione del fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base all'esame dei bilanci, dei programmi artistici e della attività svolta e da svolgere da ciascun ente, sentito il parere di una commissione composta:

1) del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;

2) del Sottosegretario di Stato per le finanze;

3) del Sottosegretario di Stato per il tesoro;

4) del capo del Servizio dello spettacolo;

5) del funzionario preposto agli uffici del teatro e di un altro funzionario degli uffici stessi;

6) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

7) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

8) di un rappresentante degli enti autonomi lirici e di un rappresentante degli enti ed istituti teatrali di musica e di prosa eretti in ente morale, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

9) di un esperto musicale e di un esperto del teatro di prosa nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

10) di due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo e di due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;

11) di un rappresentante della Società italiana autori ed editori.

I membri non di diritto durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

L'erogazione del fondo di cui all'art. 1 è effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della commissione indicata nel precedente comma senza la partecipazione dei componenti di cui al n. 8».

— Il testo degli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», è il seguente:

«Art. 3 *(Commissione centrale per la cinematografia)*. — Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la cinematografia. Detta commissione, che è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

g) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

h) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia,

i) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico;

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;

n) quattro rappresentanti degli autori cinematografici;

o) un rappresentante degli attori cinematografici;

p) quattro rappresentanti dei produttori di film;

q) quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche, di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

r) un rappresentante dei noleggiatori di film;

s) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

t) cinque rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui due delle categorie tecniche;

u) due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica,, riconosciute a norma dell'art. 44;

v) un rappresentante per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ed un rappresentante del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi della pubblica istruzione;

z) tre esperti nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

y) un rappresentante dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia.

I membri di cui alle lettere da *m)* a *t)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative. I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggiranza i nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia;

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente.

I componenti della Commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da *b)* a *y)* durano in carica due anni e possono essere confermati.

Per ogni componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente.

La Commissione centrale per la cinematografia è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

È istituita, nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, una sottocommissione, presieduta dal direttore generale dello spettacolo, alla quale è attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione o compartecipazione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20.

La sottocommissione viene eletta dalla Commissione centrale, nella sua prima riunione ed è composta:

1) di un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui alla lettera *g)*;

2) di due rappresentanti degli autori cinematografici di cui alla lettera *n)*;

3) di due rappresentanti dei produttori di film, di cui alla lettera *p)*;

4) di due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui alla lettera *t)*;

5) di uno dei tre esperti, di cui alla lettera *z)*.

Per ogni componente effettivo viene eletto con le stesse modalità un supplente. Per la validità della riunione si osserva quanto prescritto per la Commissione centrale della cinematografia.

Il direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della Sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della Commissione centrale per la cinematografia».

«Art. 27 *(Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per credito)*. — E costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici.

I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annua di lire 700 milioni per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.

L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'art. 3, legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'art. 32, legge 31 luglio 1956, n. 897.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un comitato per il credito cinematografico presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo è composto di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;

d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

h) un critico cinematografico in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

i) un rappresentante degli autori cinematografici;

l) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;

m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico;

n) un esperto nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il Ministero per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente del Comitato di cui al comma precedente al direttore generale dello spettacolo.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *e), f), g), h), i), l)*, sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da *b)* a *n)* e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata «concessionaria». Alla scadenza del triennio, l'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o più enti creditizi, selezionati in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'autorità competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'art. 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

— Il testo dell'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui circhi equestri e lo spettacolo viaggiante», è il seguente:

«Art. 3. — È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta da:

a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;

b) il direttore gecrale dello spettacolo;

c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;

d) un funzionario del Ministero dell'interno;

e) un funzionario del Ministero delle finanze;

f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere *g)* e *h)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati».

Comma 71:

— Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è il seguente:

«2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari publici».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è il seguente:

«Art. 12. — La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme prviste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera *a)*, delle legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», è il seguente:

«2. Nell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali».

Articoli 2 e 3.

(Sostituiti dalla legge di conversione, unitamente all'originario art. 1, con l'articolo soprariportato)

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A1131

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 7 febbraio 1997, n. 29/E.

Reddito di lavoro dipendente. Determinazione di taluni compensi in natura. Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

Alle direzioni regionali delle entrate

Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Trento e Bolzano

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Palermo, Torino, Salerno e Trento.

Alle direzioni centrali del dipartimento delle entrate

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale

Al Dipartimento del territorio

Al Segretariato generale

Ai Ministeri

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alla Corte dei conti

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Senato della Repubblica

Alla Camera dei deputati

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Alle ragionerie centrali dei Ministeri

Al comando generale della Guardia di finanza

Premessa

L'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato alcune modifiche in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, fissando, tra l'altro, criteri forfetari di determinazione del reddito relativamente a talune forme di retribuzione in natura.

Buoni pasto

Il citato articolo 3, comma 6, lettera a), della legge n. 662 del 1996, ha modificato l'articolo 48, comma 2, lettera d), del Tuir, introducendo un limite alla non imponibilità delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni in mense aziendali e cioè dei buoni pasto o "tickets restaurant".

Il predetto limite è stato fissato nella misura complessiva giornaliera di lire 10.000, da calcolarsi con riferimento al valore nominale complessivo dei buoni pasto. Si precisa che per valore nominale si intende il valore indicato sul buono pasto e che, ai fini della determinazione dell'importo non imponibile, deve farsi riferimento all'ammontare complessivo di tali buoni utilizzabili dai lavoratori dipendenti per ciascun giorno lavorativo.

Al riguardo, si rileva che l'importo di lire 10.000 deve intendersi al netto dei contributi previdenziali e assistenziali versati in conformità a disposizioni di legge e delle somme eventualmente poste a carico del lavoratore dipendente.

Pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente l'importo dei buoni pasto che eccede il predetto limite giornaliero.

E' appena il caso di osservare che la disposizione in esame non ha modificato il trattamento tributario delle somministrazioni in mense aziendali, gestite direttamente dal datore di lavoro o affidate in gestione a terzi. Infatti, tali somministrazioni - sempreché non si traducano nella corresponsione di somme di denaro, anche sotto forma di rimborsi a piè di lista - continuano ad essere escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Compensi in natura

Generalità

Come noto, i compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari fiscalmente a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono, ai sensi del comma 3 dell'articolo 48 del Tuir, a formare il reddito di lavoro dipendente in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.

Al riguardo è opportuno precisare che la fattispecie dei compensi in natura non può configurarsi in capo ai pensionati, considerato che gli stessi vengono corrisposti di regola in dipendenza di un rapporto di lavoro in atto. Va peraltro rilevato che eventuali erogazioni effettuate dal precedente datore di lavoro ai pensionati non configurano per questi ultimi proventi imponibili e non consentono a chi li eroga di effettuare alcuna deduzione in sede di determinazione del proprio reddito non essendo correlate a prestazioni di lavoro dipendente (si veda, ad esempio, l'articolo 62 del Tuir). Quanto sopra si rende applicabile anche nell'ipotesi in cui il compenso in natura competa al pensionato per effetto della attribuzione dello stesso in costanza del rapporto.

Si ricorda, inoltre, che se i redditi in questione sono erogati da un soggetto obbligato ad effettuare le ritenute, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare il prelievo alla fonte anche sull'importo corrispondente al compenso in natura, eventualmente chiedendone provvista al sostituito in mancanza di retribuzione nel periodo di paga in cui i compensi stessi sono erogati. Qualora, invece, i predetti redditi siano corrisposti da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il contribuente deve indicarli nella dichiarazione dei redditi (quadro C, prima sezione, del modello 730 o 740), unitamente alla retribuzione in denaro percepita nello stesso periodo d'imposta.

Ai fini dell'applicazione della disposizione recata nel comma 3 dell'articolo 48 del Tuir, l'articolo 3, comma 6, lettera b), della legge in oggetto - con l'inserimento del comma 3-bis all'articolo 48 del Tuir - ha introdotto un criterio speciale di determinazione forfetaria di taluni compensi in natura e, in particolare, con riferimento alle autovetture, agli autoveicoli, ai motocicli e ciclomotori dati in uso promiscuo e ai prestiti concessi al dipendente.

Resta fermo il criterio del costo specifico per le tipologie di compensi in natura diversi da quelli disciplinati dalla anzidetta disposizione.

Ai sensi del successivo comma 8 del citato articolo 3, la disciplina in commento si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Veicoli

La disposizione in oggetto ha stabilito che per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal dipendente si assume, quale reddito di lavoro dipendente, il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente nel medesimo periodo d'imposta.

Al riguardo va innanzitutto precisato che per autovetture e autoveicoli si devono intendere quelli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come si evince dal contesto delle disposizioni del Tuir relative alla determinazione del reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo.

Si ritiene opportuno sottolineare che la misura del suddetto compenso in natura è determinata in base ad una presunzione assoluta ed è pertanto del tutto indipendente dalla effettiva percorrenza del veicolo. Inoltre, ai fini della qualificazione del corrispondente compenso in natura, nessuna rilevanza presenta la cilindrata del veicolo assegnato.

Poiché la percorrenza convenzionale è determinata su base annua, il compenso come sopra determinato deve essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo. A tal fine si deve conteggiare il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Ad esempio, ipotizzando che l'utilizzo del veicolo venga concesso per il periodo compreso tra il 3 febbraio e il 30 aprile 1997, occorrerà effettuare il seguente calcolo:

- Costo complessivo chilometrico di esercizio relativo ad una Lancia K 2.400 c.c. LS corrispondente ad una percorrenza di 15.000 chilometri = 1225,59
- Costo complessivo totale (15.000 x 1225,59) = 18.383.850
- Reddito assunto su base annua (30% di 18.383.850) = 5.515.155
- Reddito da attribuire (5.515.155 x 87/365) = 1.314.571

Ai fini dell'applicazione del prelievo alla fonte, il suddetto reddito deve essere suddiviso per quote mensili o per i periodi di paga, qualora diversi dal mese.

Per la determinazione del reddito convenzionale da attribuire alle predette scadenze, il datore di lavoro deve tener conto anche degli aggiornamenti delle tariffe elaborate dall'ACI nel corso dell'anno. Al riguardo occorre fare riferimento alle tariffe ACI nazionali.

Infine, è previsto che dal compenso forfetariamente determinato devono essere sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente - o in ogni caso corrisposte dallo stesso al datore di lavoro - per l'utilizzo personale del veicolo.

Al riguardo si precisa che le predette somme devono essere computate al lordo dell'IVA.

E' appena il caso di precisare che la disposizione in commento si applica con riferimento ai veicoli aziendali utilizzati, oltre che per esigenze di lavoro, anche per uso privato. Diversamente, qualora il veicolo sia concesso esclusivamente per l'uso personale o familiare del dipendente, ai fini della determinazione del corrispondente compenso in natura rimane applicabile il criterio del costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.

Si ricorda, inoltre, che non costituisce compenso in natura l'utilizzo del veicolo di proprietà aziendale esclusivamente per l'effettuazione di trasferte.

Prestiti

Ai fini della valutazione del corrispondente compenso in natura, l'articolo 3, comma 6, lettera b), della legge in oggetto, ha stabilito che in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume quale reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti.

La disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata. La norma si applica, altresì, ai finanziamenti concessi da terzi con i

quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche senza sostenimento di oneri specifici da parte di quest'ultimo.

Pertanto, e a titolo meramente esemplificativo, rientrano nell'ambito di applicazione della norma, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio; ne restano, invece, esclusi sia gli acconti e le anticipazioni di retribuzione, trattandosi di una modalità di pagamento della retribuzione, sia le dilazioni di pagamento previste per beni e servizi ceduti o prestati direttamente dal datore di lavoro.

In merito alla determinazione forfetaria del predetto compenso in natura, occorre precisare che il tasso ufficiale di sconto da assumere come parametro fisso di riferimento è quello vigente alla data in cui il contratto di mutuo è stato stipulato, a nulla rilevando le eventuali variazioni intervenute nella durata del prestito.

Il compenso in natura da assoggettare al prelievo alla fonte si determina effettuando la differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso ufficiale di sconto e gli interessi calcolati al tasso effettivamente applicato sui prestiti e riducendo l'importo risultante della metà.

Il reddito così determinato deve essere assoggettato a tassazione al momento del pagamento delle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento.

Esemplificando un'ipotesi di prestito in lire a tasso fisso:
quota capitale = 1.000.000
T.U.S. alla data della stipula = 10%
tasso effettivamente applicato = 5%

interessi calcolati al 10% = 100.000
interessi calcolati al 5% = 50.000
differenza = 50.000
compenso in natura = 25.000

Per i prestiti concessi in valuta estera, occorre mettere a confronto gli interessi calcolati al predetto tasso ufficiale di sconto e quelli calcolati al tasso di interesse effettivamente praticato, effettuando la conversione in lire sulla base del rapporto di cambio vigente alla data di scadenza delle singole rate del prestito.

Esempio:

quota capitale 1.000 $

T.U.S. alla data della stipula = 10%

tasso effettivamente applicato = 5%

tasso di cambio alla data della stipula (lira/dollaro) = 1.000

interessi calcolati al 10% = 100 $

interessi calcolati al 5% = 50 $

differenza = 50 $

compenso in natura = 25 $

tasso di cambio al pagamento della rata = 1.050

compenso in natura = 25 $ x 1.050 = lire 26.250

In caso di prestiti a tasso variabile - caratterizzati da una variazione del tasso di interesse iniziale - il prelievo alla fonte deve essere effettuato, alle scadenze delle singole rate di ammortamento del prestito, tenendo conto anche delle variazioni subìte dal tasso di interesse iniziale.

Esemplificando un'ipotesi di prestito in lire a tasso variabile:

quota capitale = 1.000.000

T.U.S. alla data della stipula = 10%

tasso di interesse iniziale = 5%

prima rata: interessi calcolati al 10% = 100.000

interessi calcolati al 5% = 50.000

differenza = 50.000

compenso in natura = 25.000

seconda rata: quota capitale residua = 900.000

interessi calcolati al 10% = 90.000

tasso d'interesse variato = 6%

interessi calcolati al 6% = 54.000

differenza = 36.000

compenso in natura = 18.000

Qualora, invece, il prestito venga concesso a tasso zero, il calcolo del compenso in natura deve essere effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento della quota capitale, secondo il procedimento già illustrato. Nei casi di restituzione del capitale in un'unica soluzione oltre il periodo d'imposta, il compenso in natura maturato va comunque assoggettato a tassazione in sede di conguaglio di fine anno.

La disposizione in esame stabilisce, infine, che il nuovo criterio forfetario non si applica ai prestiti concessi entro il 31 dicembre 1996 e, quindi, ai prestiti il cui contratto sia stato stipulato entro tale data.

Sono comunque esclusi dall'ambito di applicazione della norma i prestiti di durata inferiore a dodici mesi concessi dal datore di lavoro, a seguito di accordi aziendali, ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni.

Riapertura della sanatoria dei compensi in natura e dei rimborsi spese

Il comma 9, dell'articolo 3 della legge in oggetto ha esteso la sanatoria prevista dall'articolo 3, commi da 98 a 101, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai compensi in natura e ai rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento delle somme dovute è fissato al 31 maggio 1997.

Con tale sanatoria, pertanto, i sostituti d'imposta che hanno corrisposto fino al 30 settembre 1996 (il precedente termine è scaduto il 31 ottobre 1995) compensi in natura e rimborsi spese liquidati con il sistema del piè di lista, senza averli assoggettati alle previste ritenute alla fonte e senza averli indicati nella dichiarazione modello 770, sono ammessi a versare, entro la predetta data del 31 maggio 1997, le maggiori ritenute ad essi relative, senza applicazione di sanzioni e interessi. A tal fine, per i compensi in natura e i rimborsi spese relativi ai periodi d'imposta fino al 1995, i medesimi soggetti sono legittimati a presentare, sempre entro il 31 maggio 1997, senza applicazione delle relative sanzioni, le dichiarazioni integrative per rettificare quelle già presentate con riferimento a ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferisce il versamento delle maggiori ritenute, utilizzando i modelli di dichiarazione (anche in fotocopia) approvati per gli stessi periodi con apposito decreto ministeriale. Per il periodo d'imposta 1996, i suddetti dati dovranno essere indicati nella dichiarazione modello 770 in corso di

approvazione, fermo restando il termine del 31 maggio 1997 per il versamento delle maggiori somme.

Si fa presente che in merito alla sanatoria in questione sono stati forniti i relativi chiarimenti con circolare n. 132/E del 22 maggio 1996, alla quale si fa rinvio.

Il successivo comma 10 della disposizione in commento ha previsto che per i soggetti di cui all'articolo 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in deroga al comma 100 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, le maggiori ritenute sono a titolo d'imposta e per esse va operata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta e che non abbiano già provveduto a versare il tributo dovuto. Tali soggetti sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni integrative.

* * *

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

97A1159

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 599/C.14861.XVJ(1050), del 23 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Rio Basile 160» che la ditta Basile Pasquale intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 599/C.14862.XVJ(1051), del 20 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Rio Basile 130» che la ditta Basile Pasquale intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 599/C.20121.XVJ(1096), del 23 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Tric Trac Libellula 5 Pieghe» che la ditta Scudo Giovanni intende produrre nella propria fabbrica sita in Ercolano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 599/C.20122XVJ(1097), del 20 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Tric Trac Libellula 6 Pieghe» che la ditta Scudo Giovanni intende produrre nella propria fabbrica sita in Ercolano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 599/C.15339XVJ(1079), del 20 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Tric-Trac Nasti 8 Pieghe» che la ditta Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica sita in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 599/C.20611.XVJ(1019), del 20 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Trac Acher 6 Pieghe con finale forte» che la ditta Terracciano Sabato intende produrre nella propria fabbrica sita in Acerra (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 599/C.15131XVJ(1067), del 23 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Tric Trac Ipon 6 Pieghe» che la ditta Ipon S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A1136

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'importazione, alla vendita e alla modifica delle etichette dell'acqua minerale ungherese «Hunyadi Janos»

Con decreto ministeriale n. 2978 del 30 gennaio 1997 la società KI Group S.p.a., con sede in Collegno (Torino), è stata autorizzata all'importazione ed alla vendita in Italia dell'acqua minerale naturale ungherese «Hunyadi Janos» ed alla modifica della veste grafica delle etichette.

97A1137

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Disciplinare per l'acquisto da parte dell'AIMA dei prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola di produzione nazionale.

Art. 1.

I distillatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2046/89 e del decreto ministeriale 26 ottobre 1989, modificato dal decreto ministeriale del 26 luglio 1990, ed i produttori che hanno proceduto alla distillazione nei propri impianti o negli impianti di un distillatore riconosciuto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del predetto regolamento, che intendano consegnare all'AIMA i prodotti ottenuti dalla distillazione preventiva dei vini da tavola di produzione nazionale di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1995-96, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

La consegna del prodotto potrà avvenire solo nei depositi degli assuntori dell'AIMA iscritti all'Albo degli assuntori secondo la normativa vigente di cui alla delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1991, ovvero nei depositi autorizzati dall'AIMA stessa.

Art. 2.

L'offerta di vendita deve essere redatta sull'apposito modello «M1» distribuito dall'AIMA e pervenire all'AIMA medesima entro e non oltre il 30 aprile 1997, corredata dai seguenti documenti in duplice copia, di cui una in originale o in copia autenticata:

a) certificato di iscrizione al registro delle imprese, di data non anteriore di oltre tre mesi a quella odierna, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, conforme allo schema della precedente campagna;

c) pagine del registro serie C mod. 41, vistate dallo stesso UTF, dalle quali risultano la presa in carico e la distillazione del vino da tavola riguardante la partita di prodotto offerta in vendita.

Possono essere ceduti all'AIMA solo i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione «preventiva» effettuata a norma del regolamneto CE n. 2402/95 del 12 ottobre 1995 e n. 1483/96 del 26 luglio 1996:

a) alcole etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato I al regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989;

b) acquavite di vino avente la caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni e dal regolamento CEE n. 1576/89.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di acquavite di vino ottenute con scarti di lavorazione (teste e code) inferiori al 2%, ad eccezione dell'acquavite ottenuta con sistema di lavorazione del tipo «charentaise» o «armagnac».

In ogni caso l'acquisto dell'acquavite è subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'AIMA in recipienti di quercia o rovere, non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno;

c) alcole grezzo avente un titolo alcolometrico non inferiore a 92% vol.

Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)* non possono essere ceduti all'AIMA.

Art. 4.

Il prezzo di acquisto, per ettanidro, dovuto dall'AIMA al venditore e di L. 183.015 per tutti i prodotti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 3. Tale prezzo si applica a merce nuda franco magazzino AIMA.

Art. 5.

Dopo aver verificato la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'AIMA provvede alla comunicazione di accettazione della quantità di prodotto offerto in vendita, mediante lettera raccomandata inviata anche all'UTF ed all'assuntore.

Art. 6.

Il passaggio in proprietà del prodotto, in caso di consegna senza movimentazione fisica, decorre, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta dall'offerente sulla riproduzione integrale della lettera di cui al precedente art. 5, da trasmettere all'AIMA a mezzo raccomandata AR entro e non oltre tre giorni dalla data predetta.

Negli altri casi il passaggio in proprietà decorre dalla data di effettiva consegna della merce.

Il deposito può avvenire nei magazzini proposti dal venditore ed accettati dall'AIMA, oppure nei magazzini indicati dall'AIMA a proprio insindacabile giudizio. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'AIMA sono a carico dell'offerente.

Il servizio per il deposito, la conservazione e cessione delle partite di prodotto acquistate resta affidato agli assuntori alle condizioni previste dal contratto di assuntoria vigente stipulato con l'AIMA.

Pertanto anche l'assuntore indicato dall'AIMA dovrà provvedere a presentare, per tale partita di prodotto, la predetta lettera riprodotta, il verbale UTF di presa in carico nonché la fidejussione prevista dal contratto di assuntoria.

Art. 7.

L'AIMA dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore dietro presentazione:

1) della fattura emessa dal venditore dopo il ricevimento della lettera di cui al precedente articolo 5;

2) di tutta la documentazione prevista dal contratto di assuntoria vigente, compresa la garanzia fidejussoria a carico dell'assuntore presso il quale è consegnato il prodotto venduto all'AIMA.

97A1161

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Reviflorence S.r.l.», in Firenze.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1997, l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale - 19 dicembre 1989, alla società «Reviflorence S.r.l.», con sede legale in Firenze, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Firenze al n. 49022, è dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

97A1133

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottoelencato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto per il settore scientifico disciplinare F04A - Patologia generale, comprendente la omonima disciplina.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside di facoltà dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A1166

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11